

Allegato A26

Elenco Completo delle Autorizzazioni

Esercizio/ Autorizzazioni allo Scarico
delle Emissioni in
Atmosfera/ Concessioni Edilizie

Eclipower - Contratto di Servizio
ARCHIVIO AMBIENTALE
ANV EN 10033

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE
DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE MINERARIE

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

Eurogen
Contratto di Servizio
40376

DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E DELLE RISORSE MINERARIE IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n.1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 18 dicembre 1973, n.880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica;

VISTA la legge 2 agosto 1975, n.393, recante le norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego dell'energia elettrica;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge n.349 citata, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regolamento la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

[Handwritten signature]

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTO l'Allegato IV al citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988, che stabilisce le procedure per l'approvazione dei progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e, in particolare, gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'Industria, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali esistenti e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTA l'istanza documentata del 29 luglio 1998 con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto per la propria centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, l'autorizzazione alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbogas da 250 MW circa ciascuno, nonché alla dismissione della sezione rimanente, previa verifica delle condizioni di non assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi dell'art.6, comma 7), del citato D.P.C.M. 27 dicembre 1988;

VISTO l'esito della verifica di applicabilità della procedura di VIA n. 1880/MA/A.0.13.B. dell'1 marzo 1999 in ordine al progetto proposto dall'ENEL S.p.A.;

ATTESO che il Ministero dell'Ambiente ha tra, l'altro, ritenuto che non sussistono fattori che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria, per l'intervento in esame la procedura di VIA, purché siano rispettate le prescrizioni indicate;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Ministero della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999;

CONSIDERATO che nel corso della riunione tenutasi il 9 giugno 1999 per l'esame degli interventi di adeguamento ambientale proposti dall'ENEL S.p.A., alla quale hanno partecipato rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate tra cui rappresentanti dei comuni di Carbonara Po e di Sermide, è stato convenuto di procedere sollecitamente alla autorizzazione degli interventi medesimi, eventualmente anche tramite apposita Conferenza dei Servizi;

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

VISTA la favorevole deliberazione del Consiglio Regionale n. VI/1341 del 12 ottobre 1999, che costituisce il parere della Regione Lombardia ai sensi dell'art.17 del citato D.P.R. 24 maggio 1998, n. 203;

VISTI i pareri favorevoli, con prescrizioni, espressi dai Dicasteri dell'Ambiente e della Sanità, rispettivamente con lettere del 22 maggio e 6 giugno 2000;

VISTO il decreto 17 maggio 2000 con il quale, tra l'altro, è stata volturata ad EUROGEN S.p.A. la titolarità delle autorizzazioni concernenti la realizzazione e l'esercizio della centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, nonché degli atti connessi, ivi compresa l'istanza 29 luglio 1998 sopra richiamata;

VISTO il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29;

DECRETA

Art. 1

L'EUROGEN S.p.A., con sede in Roma e cod.fisc.05844011005, per la propria centrale termoelettrica sita nei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, è autorizzata, ai sensi dell'art.13 dell'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1998, n.203, alla trasformazione in ciclo combinato di tre delle quattro esistenti sezioni da 320 MW circa ciascuna, mediante l'installazione di tre turbine a gas di taglia 250 MW ciascuna.

L'EUROGEN S.p.A. è altresì autorizzata ad eseguire le necessarie infrastrutture ed opere accessorie e provvisoriale nonché tutti gli interventi di demolizione delle opere o di rimozione di apparecchiature esistenti che si rendessero necessari per l'attuazione del suddetto progetto; dette opere saranno realizzate nel territorio dei comuni di Carbonara Po e di Sermide, provincia di Mantova, nel sito indicato nella corografia n. SE001 unita al presente decreto, di cui forma parte integrante.

Ministero dell'Industria del Commercio e del Turismo
PUNTO POLVERINO E RECA SVALO STATO

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. Ogni sezione turbogas deve rispettare in tutte le condizioni di funzionamento, escluse le fasi di avviamento ed arresto, i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 15%:

NOx (espressi come NO₂)	50 mg/Nm³
CO (monossidi di carbonio)	50 mg/Nm³

2. L'impianto deve essere alimentato esclusivamente a gas naturale;

3. A partire dal 1° gennaio 2003 e sino alla loro definitiva chiusura, le sezioni termoelettriche nn. 1, 2, 3 e 4, dovranno rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno libero nei fumi pari al 3% in volume:

Polveri totali	50 mg/Nm³
NOx	200 mg/Nm³
SO₂	400 mg/Nm³

4. Durante la fase di cantiere la potenza elettrica lorda erogata dalla centrale, sia con le nuove sezioni a ciclo combinato che con quelle ancora non trasformate, non dovrà mai essere superiore a 1270 MW elettrici;

5. Per le altre sostanze inquinanti, in assenza del decreto di cui all'art. 3, comma 2) del D.P.R. 203/88, relativo ai nuovi impianti, si applicano quali valori limite di emissione i valori limite prescritti dalla Regione Lombardia nel proprio parere oppure, se tali valori non siano indicati, i valori minimi riportati nel D.M. 12 luglio 1990, pubblicato nella G.U. n. 176/90 - S.O. n. 51;

6. L'impresa dovrà effettuare le misurazioni in continuo delle concentrazioni di polveri, di monossido di carbonio, di ossidi di azoto (come NO₂) nonché del tenore volumetrico di ossigeno, della temperatura, della pressione, dell'umidità e della portata volumetrica dell'effluente gassoso. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate a intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995.

7. I limiti di emissione di cui al punto 1) si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso;

8. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti del Ministro dell'Ambiente del 12 luglio 1990 e del 21 dicembre 1995, citati nelle premesse;



9. L'impianto deve essere predisposto per consentire alle Autorità competenti il controllo periodico delle emissioni nonché per i controlli di cui all'art.7, comma 5, del D.P.R. 203/88;

10. L'esercente, entro un anno del presente decreto, dovrà attivare una rete di monitoraggio biologico, con modalità da concordare con i Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché con la Regione Lombardia;

11. L'esercente, entro cinque anni di esercizio della centrale nel nuovo assetto, presenterà ai Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della sanità, nonché alla Regione Lombardia, una proposta tecnico-economica di possibile adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili a quella data, al fine di ridurre ulteriormente le emissioni di NOx e CO;

12. L'esercente deve produrre una dichiarazione ambientale, relativa al sito in oggetto, convalidata da Auditor accreditato, che risponda ai criteri EMAS di cui al Regolamento CEE 93/1836;

13. Per quanto non contemplato nei punti precedenti, l'esercente è altresì tenuto ad ottemperare alle prescrizioni formulate dal Ministero Ambiente-Servizio VIA con la nota n. 1880/VIA/A.0.13.B. dell'1 marzo 1999 e dalla Regione Lombardia con il proprio parere del 12 ottobre 1999, citati nelle premesse;

14. L'esercente deve inoltre rispettare le condizioni formulate negli uniti pareri dei Ministeri della Difesa e dell'Interno, rispettivamente con lettere del 9 e 16 febbraio 1999 tra cui, in particolare, munire della prescritta segnalazione diurna e notturna le nuove strutture verticali che, oltrepassando i limiti previsti dalle norme, possano interferire con la sicurezza del volo a bassa quota.

Art. 3

L'impianto a ciclo combinato dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il 1° ottobre 2004, dandone preventiva informativa ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanità, nonché alla Regione Lombardia e ai comuni di Carbonara Po e di Sermide. Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero dell'Industria - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie. Entro sei mesi dalla effettiva data di entrata in esercizio di ciascuna sezione, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Art. 4

L'espropriazione delle aree eventualmente occorrenti per la realizzazione delle opere provvisorie connesse alla realizzazione del progetto di cui al precedente art.1, deve avere inizio entro sei mesi e termine entro tre anni dalla data del presente decreto.

Contro la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T, competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, il - 4 AGO. 2000

IL DIRETTORE GENERALE

(Umberto la MONICA)

Umberto la Monica

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO e DELL'ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELL'ENERGIA E
DELLE RISORSE MINERARIE
DIVISIONE XI

La presente copia composta da n. 6 fogli
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.


Roma, - 8 AGO. 2000

IL FUNZIONARIO

J. Cecc

Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
Ufficio per lo Sviluppo e Ricerca nello Stato - B

d.
am
egi
ibi



ISTITUTO POLIGRAFICO E TIPOGRAFICO DELLO STATO - 6



C. TE SERMIDE
 OPERE DI MODIFICA RELATIVE ALL' ADEGUAMENTO AME


Si fa riferimento a quanto convenuto al termine della riunione tenuta lo scorso 1° ottobre presso questo Ministero, in ordine alla richiesta in oggetto avanzata dalla Società Edipower S.p.A., nonché alle note dell'Ufficio scrivente n. 252047 e n. 263135, rispettivamente del 9 e del 30 ottobre 2003.

In particolare, si comunica che il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la VIA, relativamente alla questione se la modifica del lay-out della centrale non sia da considerare modifica sostanziale, con nota del 28 ottobre 2003, prot. VIA\2003\12400, ha ritenuto di esprimere la valutazione che *"la modifica proposta non costituisce variante sostanziale tale da richiedere una nuova verifica di esclusione della procedura di VIA già espletata, che quindi si conferma integralmente"*. Pertanto, vengono confermate le valutazioni di merito, già espresse nel corso della citata riunione del 1° ottobre 2003, e si prende definitivamente atto che la trasformazione a ciclo combinato della centrale termoelettrica di Sermide sarà realizzata secondo il lay-out di recente proposto.

Riguardo poi, alla richiesta presentata da parte della medesima società Edipower, inerente la proroga del periodo transitorio tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto, si rende noto che da parte della Società interessata è pervenuta, con lettera del 11 novembre u.s. prot. 8019, la relazione di approfondimento redatta in ordine al cronoprogramma delle attività di messa a regime e alla valutazione delle emissioni corrispondenti, come richiesto nel corso della riunione sopra richiamata nonché come successivamente richiesto da parte del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la VIA, con la citata nota del 28 ottobre 2003.

Nel trasmettere copia della suddetta relazione, si sollecitano le Amministrazioni in indirizzo ad esprimere il parere di propria competenza in merito all'estensione temporale per il transitorio dell'impianto nel rispetto dell'orientamento conclusivo assunto nell'incontro, ossia la concessione di una proroga di 90 giorni per la prima sezione, di 60 giorni per la seconda e la terza sezione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO





Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio



Ministero delle Attività
Produttive

DEC/RAS/65/2006

RICOGNIZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AD EMETTERE GAS A EFFETTO SERRA RILASCIATE CON DECRETI DEC/RAS/2179/2004, DEC/RAS/2215/2004 E DEC/RAS/013/2005 AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 2004, N. 316

VISTA la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (di seguito: la direttiva 2003/87/CE);

VISTO il decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316, recante Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunità europea, ed in particolare l'articolo 1, comma 4 che prevede che l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra è rilasciata dal Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, nonché l'articolo 3, comma 1 che stabilisce che fino al recepimento della direttiva, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva;

VISTO il decreto 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004 che definisce il formato e le modalità di trasmissione della domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, di richiesta di eventuali aggiornamenti, nonché le specificazioni di dettaglio sulle informazioni da includere nella stessa;

VISTI i decreti DEC/RAS/013/05 del 3 gennaio 2005, DEC/RAS/2215/04 del 31 dicembre 2004 e DEC/RAS/2179/2004 del 28 dicembre 2004 recanti l'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra rilasciata ai sensi del decreto legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed in particolare l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 1, nonché l'articolo 3, comma 3 dei medesimi decreti;

CONSIDERATO l'articolo 3, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati recante disposizioni in materia di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra;

VISTO il decreto DEC/RAS/854/2005 del 1 luglio 2005 recante disposizioni di attuazione della Decisione della Commissione europea C(2004) 130 del 29 gennaio 2004 che istituisce le linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, ed in particolare l'articolo 1, comma 2 che modifica le disposizioni per il monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra di cui all'articolo 3 dei decreti di autorizzazione sopra citati;

CONSIDERATO che l'articolo 2, comma 1 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati, stabilisce che i gestori degli impianti in possesso di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra devono richiederne l'aggiornamento nel caso di modifiche della natura o del funzionamento dell'impianto, ovvero di suoi ampliamenti, ovvero di modifiche dell'identità del gestore, ovvero di modifiche della metodologia di monitoraggio.

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3 dei decreti di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra sopra citati stabilisce che al termine dell'esame del Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di CO₂ da parte della Commissione europea, il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive procedono ad una ricognizione delle autorizzazioni concesse e alla loro eventuale conferma, adeguamento o revoca.

VISTE le richieste di aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra pervenute all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE secondo le modalità indicate nel decreto direttoriale 16 novembre 2004, n. DEC/RAS/1715/2004;

CONSIDERATO che la ricognizione delle autorizzazioni sopra citata è stata effettuata sulla base di dette richieste, nonché di quanto previsto nell'Allegato 1 della direttiva 2003/87/CE;

VISTA la decisione della Commissione Europea con C(2005) 1527 finale del 25 maggio 2005 contenente le valutazioni in merito al Piano Nazionale di Assegnazione delle quote di emissioni di CO₂ e alla relativa integrazione predisposti ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attività produttive e notificati alla Commissione europea rispettivamente in data 15 luglio 2004 con nota protocollo n. 5164/RAS/2004 e 24 febbraio 2005 con nota protocollo n. 3525;

Il Direttore Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e il Direttore Generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive

DECRETANO

articolo 1

(Annullamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ai sensi del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, convertito con legge 30 dicembre 2004, n. 316 ed elencate in Allegato A al presente decreto sono annullate.

articolo 2

(Aggiornamento delle informazioni relative alle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra)

1. Le informazioni associate al numero identificativo delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra rilasciate con decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 ed elencate nei rispettivi Allegati 1, sono aggiornate conformemente a quanto indicato in Allegato B al presente decreto.

articolo 3

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto delle disposizioni di monitoraggio delle emissioni di gas ad effetto serra)

1. I gestori degli impianti di cui all'Allegato B presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito: il DPR n. 445/00) attestante il rispetto delle disposizioni in tema di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3, dei decreti DEC/RAS/013/05, DEC/RAS/2215/04 e DEC/RAS/2179/2004 e di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto DEC/RAS/854/2005.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, redatta su carta semplice, secondo lo schema in Allegato C al presente decreto, va inviata all'Autorità Nazionale Competente per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE - Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio – Direzione Generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo” – via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del comunicato relativo all'emanazione del presente decreto.
La data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro e dalla data dell'ufficio postale accettante.

3. Ove la dichiarazione di cui al comma 1 non pervenga entro i termini previsti, l'Autorità Nazionale Competente provvede affinché il gestore dell'impianto non possa trasferire quote di emissioni fino al giorno successivo al ricevimento della dichiarazione.

16 febbraio 2006

dott. Corrado Clini

F.to
Direttore Generale
Ministero dell'ambiente e tutela del territorio

prof. Sergio Garriba

F.to
Direttore Generale
Ministero delle attività produttive

Elenco delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto serra annullate

<i>N Aut</i>	<i>Gestore</i>	<i>Denominazione Impianto</i>
4	Fornace In Laterizi Carena Spa	Fornace In Laterizi Carena Spa
16	Giustetto F.Lli S.R.L.	Industria Laterizi
22	Laria S.P.A.	Laria S.P.A.
37	F.Lli Ghiggia S.R.L.	F.Lli Ghiggia
38	Nigra Industria Laterizi Srl	Nigra Industria Laterizi Srl
45	Refrattari Motta S.R.L.	Refrattari Motta S.R.L.
46	Lozzolo Refrattari S.R.L.	Lozzolo Refrattari S.R.L.
53	Columbian Carbon Europa Srl	Columbian Carbon Europa - Stabilimento Di Trecate
56	Fornace Eugenio Casetta & C Sas	Fornace Eugenio Casetta & C. Sas
62	Fornace Dracone Guido & C. Snc	Fornace Dracone Guido & C. Snc
63	Sire S.P.A.	Sire S.P.A.
66	Lafarge Roofing Spa	Stabilimento Di Farigliano
71	Vincenzo Pilone Spa	Vincenzo Pilone Spa
80	Laria S.P.A.	Laria S.P.A.
86	Fornace Calandra	Fornace Calandra
88	Arturo Ghizzoni	Ilvo S.R.L.
90	Fornace Calandra	Fornace Calandra

<i>N. Aut</i>	<i>Gestore</i>	<i>Denominazione Impianto</i>	<i>Indirizzo Impianto</i>						<i>Fonti¹</i>
			<i>Via</i>	<i>N.</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Località</i>	<i>PR.</i>	
242	Cartiere Burgo S.P.A.	Cartiere Burgo S.P.A. Stabilimento Di Mantova	Viale Poggioreale	9	46100	Mantova		MN	F1 (75), F2 (75), F3 (75), F4 (77), F5 (75)
243	Tea S.P.A.	Centrale Termica Del Presidio Ospedaliero "Carlo Poma" Di Mantova	Viale Albertoni	1	46100	Mantova	Mantova	MN	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1)
244	Endesa Italia S.P.A.	Centrale Termoelettrica Di Ostiglia	Strada Statale 12 Abetone Brennero	239	46035	Ostiglia	Ostiglia	MN	F1 (10), F2 (3), F3 (3), F4 (1), F5 (3), F6 (10), F7 (10), F8 (10), F9 (10), F10 (10), F11 (10), F12 (10), F13 (1), F14 (1), F15 (10), F16 (10), F17 (10), F18 (10), F19 (10)
245	Asm Brescia Spa	Centrale Termoelettrica Di Ponti Sul Mincio	Via San Nicolo'	26	46040	Ponti Sul Mincio	--	MN	F1 (3), F2 (1), F3 (10), F4 (1)
247	Edipower S.P.A.	Centrale Termoelettrica Sermide	C. Colombo	2	46028	Sermide	Moglia Di Sermide	MN	F1 (1), F2 (3), F3 (13), F4 (3), F5 (13), F6 (13), F7 (13), F8 (13), F9 (13), F10 (13), F11 (13), F12 (13), F13 (13), F14 (13), F15 (13), F16 (13), F17 (1), F18 (1), F19 (1), F20 (3), F21 (13)
248	Fenice Spa	Centrale Termica	Viale Zonta	56	46029	Suzzara		MN	F1 (1)
249	Sia Srl	Sia. S.R.L.	Viale Lombardia	29	46019	Viadana	Viadana	MN	F1 (1), F2 (1), F3 (1), F4 (1), F5 (1), F6 (1), F7 (1), F8 (1)
250	Saint Gobain Vetri Spa	Saint-Gobain Vetri, Stabilimento Di Villa Poma	Via Roma Nord	107	46020	Villa Poma	Villa Poma	MN	F1 (58), F2 (53), F3 (54), F4 (57)

Approvvigionamento Idrico



- 2 -

Il Ministro dei Lavori Pubblici

le della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, con nota 11/4/1979 n. 2049, ha chiesto che sia garantita l'osservanza delle disposizioni vigenti nei riguardi di attraversamenti di ferrovie e tramvie in regime di concessione;

3) la Regione Lombardia, con deliberazione consiliare del 1° 2/1979 n. 2/997, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della suddetta domanda di concessione alla condizione che le caratteristiche chimiche e fisiche delle acque di restituzione rispondano rigorosamente alla normativa vigente ed in particolare alle prescrizioni di cui alla legge regionale 24/3/1975 n. 40 sugli scarichi delle centrali termoelettriche e delle successive disposizioni;

4) i rappresentanti dello Stabilimento Ittiogenico di Brescia, dell'Amministrazione della Provincia di Mantova - Assessorato della Agricoltura-, della Federazione Italiana Pesca Sportiva e della Mensa Vescovile di Mantova, con dichiarazioni rese in sede di visita locale, come da relativo verbale in data 11/5/1979, hanno chiesto la salvaguardia della fauna ittica mediante la prescrizione a carico dell'Ente concessionario di specifici obblighi;

5) l'ENEL, con esposto in data 6 giugno 1979 ha contestato le richieste avanzate a tutela della fauna ittica, ritenendole molto onerose, tenuto conto che per la centrale termoelettrica di Ostiglia, situata pochi chilometri a monte di quella di Sermide, già provvede ad effettuare consistenti sistematiche semine ittiogeniche (150.000 carpette) di gran lunga superiori a quelle imposte per altri consimili insediamenti lungo il Po;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

CONSIDERATO che con nota 18/5/1981 n. 633 lo Stabilimento Ittiogenico di Brescia ha modificato gli obblighi ittiogenici indicati in sede di visita locale e con lettera 12/7/1979 n. 818;

CHE le suddette richieste trovano sostanziale accoglimento in apposite clausole inserite nel disciplinare di concessione di cui appresso;

CHE sulla base delle misurazioni effettuate dall'Ufficio Idrografico la portata derivabile va fissata in moduli 500 con l'obbligo della restituzione integrale nello stesso fiume Po;

CHE con D.M. 1° aprile 1980 n. 277 è stata accordata all'ENEL la richiesta autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori con effetto di dichiarazione di urgenza e indifferibilità dei lavori stessi e che tale autorizzazione è stata subordinata all'osservanza del foglio di condizioni 17 giugno 1980 repertorio n. 35688;

CHE la derivazione è da assimilare a quella ad uso potabile e, in relazione alla relativa portata, da classificare grande derivazione, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del Testo Unico 11 dicembre 1933 n. 1775, giusta voto 17 novembre 1966 n. 1624 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e conseguente circolare ministeriale in data 14 gennaio 1967 n. 2020;

RITENUTO che può farsi luogo alla concessione della suddetta derivazione d'acqua per la durata di anni settanta successivi e continui decorrenti dal 1° aprile 1980, data del citato decreto di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori, con l'obbligo del pagamento del relativo canone, come fissato nel dispositivo del presente decreto;



Il Ministro dei Lavori Pubblici

VISTO il disciplinare sottoscritto dai sigg. Dr. Ing. Giulio Roncoroni e Dr. Ing. Giovanni Vaccari, quali rappresentanti dell'Ente concessionario (giusta certificazione del Presidente dell'ENEL autenticata con rogito Dr. Raffaello Capasso di Roma in data 13/5/1981 rep. 113914) presso il Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto - Nucleo Operativo di Mantova in data 11 settembre 1981 repertorio n. 35755, contenente gli obblighi e le condizioni cui dev'essere vincolata la concessione;

CONSIDERATO che tale disciplinare è da intendersi modificato all'art. 12 nel senso che il canone, in applicazione del decreto legge 2/10/1981 n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1/12/1981 n. 692, ammonta ad annue £ 62.500.000 in ragione di £ 125.000 per modulo e per moduli 500;

SENTITA la Regione Lombardia che, con la sopra citata deliberazione consiliare n. 2/997 del 10/2/1979, ha espresso parere favorevole;

SENTITO il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto 14 settembre 1980 n. 596/79;

VISTO il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11/12/1933 n. 1775, il regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con R.D. 14/8/1920 n. 1285 e le successive modificazioni;

VISTA la legge 6/12/1962 n. 1643 e le relative norme di attuazione;



- 5 -



Mod. 39

Il Ministro dei Lavori Pubblici

D E C R E T A

Art. 1)- Salvi i diritti di terzi, respinte le osservazioni e richieste di cui non sia stata fatta ragione nelle premesse e nel disciplinare di concessione, è concesso all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica - ENEL - codice fiscale 00811720580, di derivare dalla sponda destra del fiume Po, in località Moglia del comune di Sermine (prov. di Mantova) moduli 500 di acque, a scopo di raffreddamento dei condensatori della centrale termoelettrica di Sermide, con l'obbligo della restituzione integrale delle acque utilizzate nello stesso fiume.

Art. 2)- La concessione è accordata per un periodo di anni 70 (settanta) successivi e continui, decorrenti dal 1° aprile 1980 (data del decreto ministeriale n. 277 di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori) ed è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel citato disciplinare 11 settembre 1981 repertorio n. 35755 che si approva, con la modifica all'art. 12 e verso il pagamento dell'annuo canone di £ 62.500.000= in ragione di £ 125.000 per modulo e per moduli 500 a decorrere dalla scadenza del termine assegnato per l'ultimazione dei lavori nello stesso disciplinare.

Art. 3)- I termini per l'attuazione delle opere sono quelli indicati, a norma dell'art. 40 del Testo Unico 11/12/1933 n. 1775, nell'art. 9 del citato disciplinare, con decorrenza dalla data del presente decreto:



Al Ministro dei Lavori Pubblici

a) presentare al Nucleo Operativo per la provincia di Mantova del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto, il progetto esecutivo delle opere della derivazione oggetto del presente atto entro mesi 12 (dodici) dalla data del presente decreto;

b) iniziare le espropriazioni entro mesi 12 (dodici) dalla data di cui sopra alla lettera a);

c) iniziare i lavori entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di cui sopra alla lettera a);

d) condurre a termine i lavori entro mesi 48 (quarantotto) dalla stessa data di cui sopra alla lettera a);

e) condurre a termine le espropriazioni entro mesi 60 (sessanta) dalla data di cui sopra alla lettera a);

Art. 4)- L'introito della suindicata prestazione annua sarà imputato al capitolo del bilancio dell'entrata in cui sarà riscosso corrispondente al capitolo 2608 dello stato di previsione dell'entrata dell'esercizio finanziario in corso.

L'Ingegnere del Magistrato alle Acque - Provveditorato alle Opere Pubbliche per il Veneto designato per la provincia di Mantova, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, li 28 LUG. 1983

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

IL MINISTRO DELLE FINANZE

f.º Nicolazzi

PER COPIA CONFORME



Fuse 90



COMUNE DI SERMIDE

Convenzione per erogazione acqua potabile civico acquedotto

allo stabile situato in via Cristoforo Colombo n. 2

di proprietà Enel - Compartimento di Milano

con domicilio in Via Carducci 1/3 Milano

uso dell'acqua potabile: Industriale

L'erogazione è regolata dalle condizioni previste dal Regolamento comunale deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 35 del 26-6-59 - approvato dalla G.P.A. in seduta 12-8-59, n. 4752/13172 Div. 2ª - qui sotto riportate per estratto, nonché dalle condizioni particolari seguenti, che le parti dichiarano di accettare incondizionatamente:

Fatto in duplice originale, addì 23 MAG 1983

Il Concessionario
COMPARTIMENTO DI MILANO

IL SINDACO
COMUNE DI SERMIDE
RAGIONERIA
Il Segretario Comunale

Estratto dal regolamento sulla distribuzione e l'uso dell'acqua potabile

ART. 2 — L'acqua è distribuita per uso potabile. E' facoltativa la concessione per altri usi compatibilmente con la disponibilità dell'acqua.

ART. 3 — La fornitura dell'acqua verrà fatta ai proprietari degli stabili, oppure agli inquilini, i quali però dovranno presentare all'atto della domanda l'autorizzazione del proprietario. Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su proprietà di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario dell'immobile per servitù acquedotto.

ART. 5 — Ogni concessione è precaria, è fatta con regolare atto di convenzione ed è revocabile da parte del Comune in qualunque momento senza indennità e con preavviso di almeno 8 giorni da notificarsi dal messo comunale. La concessione ha durata fino al 31

ENEL S.p.A. - CENTRALE DI SERMIDE		
ARCHIVIO AMBIENTALE		
ACQ	CU	3.0.1

Concessionario Signor
ENEL - Compartimento
di Milano

N. 1292
Data inizio fornitura: 1/1/1983
Data cessazione fornitura:
Consumo minimo bimestrale mc. -----
Note contatore da pollici L. bimestrali

ENEL - Comp. di MILANO
C.T. SERMIDE
data d'arrivo 19 LUG 1983
numero di prot. 6492
codice arch. 4519
ALLEGATI
P.R. A.S. M.A.

0.8 60 904
Dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa dell'acqua e si rinnova tacitamente ogni anno ove non ne sia data disdetta entro il 31 Ottobre per l'anno successivo.

ART. 7 — E' riservato al Comune di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel regolamento.

ART. 8 — L'acqua sarà distribuita continuamente; il Comune, però si riserva per ragioni di ordine tecnico, la facoltà d'interrompere la erogazione. In caso d'interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso. Né in questo caso, né in quello d'interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

ART. 9 — Ogni utente dovrà avere una presa separata da quella degli altri utenti. Quando una proprietà venga frazionata, dovrà pure separarsi la condotta di distribuzione con presa separata dalla tubazione stradale.

ART. 10 — Le opere di presa e le tubazioni relative dalla rete di distribuzione fino al contatore ~~comprese~~, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente — (omissis).

ART. 11 — Il contatore sarà fornito a spese del Comune (fino 3/4") e l'Utente è tenuto al versamento di un contributo a fondo perduto di L. 1.500 ed al pagamento del nolo. (Il contatore, se di misura superiore a 3/4", deve essere, in ogni caso, acquistato dall'utente).

ART. 12 — E' facoltà dell'utente di rimborsare al Comune la spesa dell'acquisto del contatore che sempre resterà di proprietà del Comune e però l'utente verrà esonerato dal pagamento del nolo.

ART. 13 — Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio al contatore verrà apposto un sigillo e l'Utente sarà responsabile della integrale conservazione di esso.

ART. 14 — L'Utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo di quella parte di presa che è nella sua proprietà.

ART. 15 — Le condutture private dopo il contatore dovranno essere costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buon stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

ART. 16 — Le letture dei contatori saranno levate ogni ~~due~~ ^{QUATTRO} mesi. L'Amministrazione ha però il diritto di far visitare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca. Il rifiuto di lasciare eseguire la verifica e la lettura del contatore dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua. La constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli Incaricati.

ART. 17 — L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo il versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica e che verrà restituita se il reclamo risulti fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5% sulle indicazioni del contatore.

ART. 18 — Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei due ~~bimestri~~ ^{PERIODI} precedenti.

ART. 20 — All'atto della sottoscrizione del contratto il concessionario dovrà depositare a titolo di garanzia la somma corrispondente all'importo del consumo minimo di due bimestralità. Tale deposito, infruttifero, sarà restituito al termine della concessione sempre quando dal Concessionario non sia a quell'epoca nulla dovuto per canoni arretrati o per danni o rimborsi di spese o penalità. - Cauzioni speciali potranno essere richieste per gli esercizi pubblici e per utenze speciali. - Il pagamento del consumo verrà fatto posticipatamente e cioè nel mese successivo alla lettura del contatore. Tutti i pagamenti dovranno

essere effettuati all'apposito incaricato delle esazioni con la presentazione della bolletta, in caso contrario l'Utente dovrà pagare un diritto di lire 20.

ART. 21 — Trascorso un termine di giorni otto dalla presentazione della bolletta, gli abbonati morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute e il diritto di cui all'articolo precedente anche una multa del 6% su di essa.

ART. 22 — Trascorsi ancora 15 giorni l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso senza che tale sospensione venga a menomare il diritto delle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

ART. 23 — L'utente è tenuto a dare immediatamente avviso all'Ufficio Comunale dell'Acquedotto dell'interruzione che si verificasse alle sue bocche di afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

ART. 25 — E' proibito agli utenti di lasciare innestare al proprio impianto prese o diramazioni a favore di terzi. L'utente provvederà ad eliminare immediatamente le irregolarità e le inadempienze riscontrate dagli incaricati del Comune.


Art. 26 — E' vietato agli utenti di tenere in deposito e di usare chiavi di manovra delle prese.

ART. 27 — Salvo i casi di falsità o di frode, per i quali si provvederà a norma del Codice penale, saranno soggette a multa da L. 500 a L. 10.000, le contravvenzioni alle disposizioni del presente regolamento. Le contravvenzioni saranno contestate e verbalizzate dagli Agenti del Comune ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

ART. 28 — L'utente è responsabile dell'integrità del suggello del contatore.

La rottura di esso o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua salvo l'esercizio dell'azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria ed il risarcimento delle spese di verbale e delle riparazioni occorse.

 Eurogen Centrale di Sermide				
data arrivo 06 GIU. 2002				
n. prot. 049477				
cod. archivio				
AT	REDE	MA	UMC	CP



Regione Lombardia - Direzione Affari Generali e Personale Sede Territoriale di Mantova P. 21/23/204 10/A 0152.2002.0011072
--

Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Affari Generali e Personale

ALLA DITTA
EUROGEN SPA - CENT. TERM. SERMIDE
V. COLOMBO 2
46024 - MOGLIA

 Eurogen - Centrale di Sermide		
ARCHIVIO AMBIENTALE		
<i>ACQ</i>	<i>CU</i>	<i>3.0.2</i>

OGGETTO : Regularizzazione amministrativa piccole derivazioni di acque sotterranee.
(l.r. 10 dicembre 1998 n. 34, art.3, comma 3°).
Concessione rilasciata con D.D.G. n. 8718 del 21.05.2002 per uso
pescicoltura.

A conclusione dell'iter istruttorio con il decreto di cui all'oggetto, è stata assentita la concessione di derivazione di acque sotterranee di cui la S.V. è titolare.


Con la presente le si invia pertanto copia del predetto decreto regolante la concessione.

Contestualmente la S.V. è invitata a provvedere, **entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della presente**, al pagamento dei seguenti importi:

1. **Euro 112,81 per canone annuo** a partire dall'1/01/2002 al 31/12/2002;
2. **Euro 111,55 per canone annuo comprensivo dell'addizionale regionale pari al 10%** a partire dall'1/01/2001 al 31/12/2001;
3. **Euro 30,99 a titolo di contributo idrografico** ai sensi del secondo comma dell'art. 7 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

Il versamento dei suddetti tre importi è da effettuarsi secondo una delle seguenti modalità :

- versamento mediante bonifico bancario effettuato sul c/c. n. 1/9 intestato a Regione Lombardia – Tesoreria regionale Banca Intesa – Coordinate Bancarie : ABI 3069 – CAB 9790.
- versamento postale effettuato sul c/c. postale n. 26441204 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia – Gest. dalla Cassa di Risparmio delle PP. LL. – Via G. B. Pirelli, 12 – 20124 – Milano.



Sede Territoriale di Mantova

Corso Vittorio Emanuele, 57 - 46100 Mantova - E-mail : mantova@regione.lombardia.it

Tel. 0376.2321 - Fax 0376.220867

I versamenti dovranno riportare :

- l'indicazione del CAP 3.1.4863 delle entrate regionali;
 - causale del versamento e l'annata cui si riferisce il canone;
 - estremi identificativi della ditta (titolare, localizzazione), uso dell'acqua utilizzata, estremi decreto di concessione.
4. **Euro 25,82 per spese di istruttoria**, sorveglianza ed altre analoghe dipendenti dal fatto della concessione, ai sensi della legge 15 novembre 1973, n. 765, da effettuarsi con c/c. postale n. 481275 intestato a Tesoreria della Regione Lombardia – Gest. dalla Cassa di Risparmio delle PP. LL: - Via G.B. Pirelli, 12 – 20124 - Milano;
5. **Euro 140,99 per canoni arretrati**, a partire dal 10/08/1999 al 31/12/2000 ed **Euro 14.09 per addizionale regionale** (pari al 10%) da effettuarsi con F23 Bancario, come da fac – simile allegato;

Dell'avvenuta effettuazione dei predetti pagamenti la S.V. dovrà dar conto mediante la consegna o trasmissione delle relative quietanze e bollettini di versamento allo scrivente Ufficio, **entro trenta giorni dal ricevimento della presente.**

Al riguardo si rammenta che il mancato versamento delle somme di cui sopra, comporterà la cessazione della derivazione e la chiusura del pozzo, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 17 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come modificato dall'art. 23, comma 4, del d. lgs. 152/1999.

Si rammenta infine che per tutta la durata della concessione la S.V. dovrà provvedere annualmente, in forma anticipata, al pagamento del canone annuo e della relativa addizionale regionale nella misura prevista dal decreto di concessione, salvo aggiornamenti previsti per legge.

Per ogni informazione al riguardo la S.V. potrà rivolgersi allo scrivente Servizio con sede in Mantova Corso V.Emanuele, 57 tel. 0376.2321 fax. 0376.220867 chiedendo dei funzionari Dott.ssa Ivana Orsini, Dott. Mario Buson, geom. Amos Formigoni tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Confidando in una puntuale osservanza da parte della S.V. degli adempimenti sopra riportati, si porgono distinti saluti.

Eurogen Centrale di Sermide

CAPO CENTRALE	21	
V. CAPO CENTRALE	21	AZ
AMMINISTR. CONTROL.	21	AZ
MATERIALI		AZ
PERSONALE E SERVIZI		AZ
S.I.L.		AZ
C. SEZ. ESERCIZIO		AZ
R.E.D.E. + COMB.		AZ
IMP. E CONTR. CHIMICI		AZ
C. SEZ. MANUT. MECC.		AZ
MECCANICO		AZ
SALDATORI / CIVILI		AZ
PROGRAMMAZIONE		AZ
C. SEZ. MAN. EL./REG.		AZ
CALCOLAT / REGOLAZ.		AZ
ELETTRICO		AZ
AMBIENTE		AZ
STAZI		AZ
		AZ
		AZ

Referenti per l'istruttoria della pratica :
- dott. Mario Buson – int. 409
- geom. Amos Formigoni – int. 409
- dott.ssa Ivana Orsini – int. 414

Data **06 GIU. 2002**
Prot.

IL DIRIGENTE
(Dr. Sauro Coffani)

[Signature]

Proporre per :
- pagamento
- invio attestazioni (con precisazioni)
- inserimento in scadenza
(al 31/12)

[Signature]



Regione Lombardia

DECRETO N° 8718

Del 21.05.2009

Giunta Regionale
Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità

576

Oggetto T.U. 11.12.1933, n.1775 - L.R. 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3.
Concessione di n. 2 piccole derivazioni di acque sotterranee per uso
pescicoltura in provincia di Mantova mediante la procedura definita con d.g.r.
n. 47582 del 29.12.1999.

N.B.
SCADE il 9/8/2009

L'atto si compone di 4 pagine
di cui 1 pagine di allegati,
parte integrante.



IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE

VISTI:

- il T.U. approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni " Approvazione del Testo Unico delle disposizioni di Legge sulle acque e sugli impianti elettrici";
- il d.p.r. 15.1.1972, n. 8 - Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di urbanistica e di viabilità, acquedotti e lavori pubblici d'interesse regionale e dei relativi personale e uffici;
- il d.p.r. 24.7.1977, n. 616 - Attuazione della delega di cui all'art.1 della legge 22.7.1975 n.382 (stralcio), con il quale sono delegate alle Regioni le funzioni concernenti la ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee nonché le concessioni relative alle piccole derivazioni;
- il d.lgs. 31.03.1998, n. 112, con il quale sono state trasferite alle Regioni le funzioni inerenti la fissazione di criteri, indirizzi e procedure per lo sfruttamento delle acque pubbliche;
- il d.lgs. 11.05.1999, n. 152, recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE;
- la legge regionale 10.12.1998, n. 34, art.3, comma 3, che ha dato mandato alla Giunta regionale di "regolarizzare con provvedimento amministrativo sia le derivazioni oggetto delle autodenunce sia quelle relative a domande in istruttoria per l'utilizzo di acque sotterranee, stabilendo le procedure istruttorie, le modalità del prelievo e la durata delle concessioni in relazione alle tipologie di utilizzo;
- le leggi 30.04.1999, n. 136 e 17.08.1999, n. 290, che hanno disposto la riapertura dei termini per l'autodenuncia dei pozzi di cui al decreto legislativo 12.07.1993, n. 275 e successive modificazioni, demandando alle Regioni l'emanazione di provvedimenti finalizzati alla semplificazione dei relativi adempimenti, con particolare riferimento alle utenze minori;



-
- VISTA la d.g.r. 01.12.1995, n. 5666, "Direttive per la semplificazione degli adempimenti previsti dalla d.g.r. 22502 del 13.05.1992 (autorizzazioni allo scavo di pozzi e concessioni d'acqua), relativamente alle utenze minori";
 - VISTA la d.g.r. in data 29.12.1999, n. 47582 con la quale è stata approvata la direttiva per la regolarizzazione amministrativa delle piccole derivazioni di acque sotterranee (art.3, comma 3, della legge regionale 10.12.1998, n. 34);
 - VISTE l'istanza di cui all'allegato elenco che forma parte integrante del presente decreto, relativa a n. 2 utenze di acque sotterranee per uso piscicoltura in provincia di Mantova;
 - PRESO ATTO delle valutazioni dei risultati degli atti istruttori e del parere favorevole espresso nella relazione d'istruttoria in data 16/05/2002;
 - VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;
 - VISTI gli schemi di disciplinari, contenenti gli obblighi e le condizioni cui devono essere vincolate le concessioni;
 - RITENUTO che non sia da acquisire la certificazione antimafia ai sensi del d.p.r. in data 03.06.1998, n. 252;
 - PRESO ATTO che il presente decreto non è soggetto a controllo ai sensi del comma 32, dell'art.17, della legge 15.05.1997, n. 127;
 - VISTA la d.g.r. n. 47956 del 28.01.2000;
 - VISTA la D.G.R. n. VII/156 del 28 giugno 2000 "Nuovo assetto organizzativo della giunta regionale e conseguente conferimento di incarichi";
 - VISTA la D.G.R. n. VII/4 del 24 maggio 2000 con la quale è stato affidato all'Ing. Paolo Alli l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;
 - VISTO l'allegato B della D.G.R. VII/156 del 28 giugno 2000 con la quale viene affidato al Dott. Sauro Coffani l'incarico di Dirigente del Servizio Tecnico Amministrativo di Mantova;



Regione Lombardia

-
- VISTA la D.G.R. n. 30174 del 18/07/1997 "Ricognizione degli atti amministrativi spettanti alla Dirigenza". Contestuale revoca delle D.G.R. n. 24347 del 24/01/1997 e n. 27503 del 18/04/1997;
 - VISTO il Decreto n. 19872 dell'8 agosto 2000 della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità concernente "Delega di firma al dott. Sauro Coffani, Dirigente della Regione Lombardia - S.T.A.P. di Mantova - di provvedimenti ed atti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità;

DECRETA

Recepite le premesse e fatti salvi i diritti dei terzi:

- di concedere alla ditta indicata nell'allegato elenco relativo a n. 2 utenze di acque sotterranee per uso piscicoltura in Provincia di Mantova , che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, di derivare acque sotterranee mediante pozzi, secondo le quantità, usi, luoghi e modalità di presa definiti nel predetto elenco;
- di accordare le predette concessioni per la durata di anni 10 a decorrere dall'10/08/1999, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e al pagamento dei rispettivi canoni e addizionali regionali, così come previsto nei citati disciplinari tipo;
- che l'introito di detto canone comprensivo dell'addizionale regionale del 10% venga imputato al capitolo 3.1.4863 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;

IL DIRIGENTE
(Dr. Sauro Coffani)

Scarico Idrico

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.561 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente:

P.O. ACQUE E SUOLO

ING. SANDRO BELLINI



OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (I.T.A.R.) PROVENIENTI DALLA CENTRALE TERMoeLETTRICA DELLA EDIPOWER SPA, SITA IN VIA C. COLOMBO, SERMIDE.

EdiPower
Sermide
06 NOV. 2006
017469
P.O. ACQUE E SUOLO

IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Carlo Rabbi, in qualità di Legale Rappresentante della Edipower S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, e Centrale termoelettrica sita in via C. Colombo, 2, Sermide, ha presentato in data 05/07/04 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua superficiale, denominato Fiume Po, delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico delle acque reflue (ITAR) dell'insediamento in oggetto;

viste le integrazioni inviate dal Legale Rappresentante con le note prot. n. 153 del 04/07/05, n. 2543 del 23/02/06 e n. 9621 del 28/06/06;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 989 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 911 del 05/05/03;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 990 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 910 del 05/05/03;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006 recante: Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

vista la D.G.P. n. 192 del 07/09/06 recante "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- nella centrale sono presenti le seguenti reti fognarie:

a) acque oleose pre - trattate dalle vasche API;

b) acque acide e alcaline provenienti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti DEMI e lavaggi turbogas;

c) acque meteoriche non contaminate denominate "fogne chiare non inquinabili";

d) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pre - trattate dall'impianto di ossidazione biologica;

e) acque della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri (linea aerea);

f) acque di raffreddamento dei condensatori;

- l'impianto ITAR tratta le acque reflue acide e alcaline, oleose – pretrattate dalle vasche API -, domestiche – pretrattate dall'impianto di ossidazione – e della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri;

- nelle rete acque oleose sono inviate le acque meteoriche provenienti dalle superfici scoperte potenzialmente contaminate da oli ed in particolare della zona serbatoi del parco nafta in cui vi è scarico, trasporto e stoccaggio del combustibile;

- le acque meteoriche contaminate da oli provengono dalle superfici di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 3 del r.r. n. 4/06;

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue industriali", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

- il corso d'acqua recettore dello scarico non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;

- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento, lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di trattamento chimico fisico (ITAR);

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 108000 del 01/08/06 dal Responsabile dell'U.O. Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Edipower S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato Fiume Po, lo scarico terminale delle acque reflue industriali provenienti dall'impianto di trattamento chimico – fisico delle acque reflue (ITAR), sito nella Centrale termoelettrica di via C. Colombo, 2, Sermide, con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti sotto indicati assunti come fiscali per la misurazione, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P2 immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P4 all'uscita dell'impianto di trattamento ITAR;

b) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei sotto indicati punti, assunti come controllo, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P5 in uscita dall'impianto di ossidazione biologica;
- P6 in uscita dal separatore API;
- P7 sulla condotta denominata "fogne chiare non inquinabili", a monte dell'immissione di altri reti fognarie;

c) manutenzione e controllo della funzionalità dei sotto indicati pozzetti di campionamento indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- P2 immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P4 all'uscita dell'impianto di trattamento ITAR;
- P5 in uscita dall'impianto di ossidazione biologica;
- P6 in uscita dal separatore API;
- P7 sulla condotta denominata "fogne chiare non inquinabili", a monte dell'immissione di altri reti fognarie;

d) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;

- e) adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;
- f) divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;
- g) immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie dell'impianto;
- h) manutenzione e controllo dei sistemi di misura in continuo di ph, conducibilità, temperatura, torbidità posti a valle di tutti i trattamenti (all'uscita della vasca biasagonale). I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;
- i) rispetto del limite di concentrazione allo scarico pari a 1,0 mg/l per quanto riguarda Berillio e Vanadio;
- l) la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura dell'Autorità di controllo almeno una volta all'anno;
- m) controllo mensile nel punto P4 dei seguenti parametri: ph, solfati, cromo totale, ferro, nichel, vanadio, arsenico, berillio, olii minerali. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;
- n) controllo periodico di tutte le caratteristiche idrauliche, chimico-fisiche, biologiche del liquame da depurare, che influiscono sul funzionamento dell'impianto; analogo controllo dovrà essere effettuato per l'effluente depurato. Si ritiene utile che vengano compiuti controlli, almeno per i parametri più importanti, nei punti intermedi del processo ove ciò sia tecnicamente possibile;
- o) annotazione dei dati rilevati nei controlli analitici periodici su appositi quaderni di esercizio impianto con l'indicazione dell'ora e della data alle quali le misure si riferiscono, del punto di prelievo (se si tratta di analisi), del parametro cui la misura si riferisce e del valore relativo; tali quaderni devono essere accuratamente conservati e tenuti a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione all'impianto;
- p) manutenzione e controllo del sistema d'informatizzazione dei dati rilevati.

- Gli scarichi nei punti denominati P2 e P4 nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume - punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto dovranno rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.


- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

Numero proposta:

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.
- Un anno prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo. Nei termini predetti, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Mantova li 30/10/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)



PAOLA BERGONZI,
ACQUE E SUOLO
03/10/06 11 de
MOROTTI PAOLINO

30/10/06

Maurizio Merletti


2564




Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li

Il Funzionario
Responsabile del Servizio Acque e Suolo – Protezione Civile





FIUME P0

CANALE DI RESTITUZIONE

SCHEMA SEMPLIFICATO SCARICHI A FIUME PUNTI DI CAMPIONAMENTO

DPT/UPT-MI Raggruppamento impianti termoelettrici di Sernide

Descrizione: Centrale di Sernide - Rapporto Programmazione

Copio reparto: _____

Disegnata da: _____

Nome file: SE 302

Disco: _____


Rev. n°: 7

Disegno n°: SE 302

Foglio n°: _____

PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 2.562 - 2006



ACQUE - SUOLO E PROTEZIONE CIVILE

Proponente:

P.O. ACQUE E SUOLO

ING. SANDRO BELLINI



OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI (RAFFREDDAMENTO E SVUOTAMENTO CONDOTTE) PROVENIENTI DALLA CENTRALE TERMOELETTRICA DELLA EDIPOWER SPA, SITA IN VIA C. COLOMBO, SERMIDE.

Edipowac
Sermide
06 NOV. 2006
017459
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA

IL RESPONSABILE

Premesso che il Signor Carlo Rabbi, in qualità di Legale Rappresentante della Edipower S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, Milano, e Centrale termoelettrica sita in via C. Colombo, 2, Sermide, ha presentato in data 05/07/04 alla Provincia di Mantova domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico

- continuo, in corso d'acqua superficiale denominato Fiume Po delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei condensatori dell'insediamento in oggetto;

- saltuario in corso d'acqua superficiale, denominato Dugale Carbonara, delle acque reflue industriali provenienti dallo svuotamento delle condotte di restituzione dell'acqua di raffreddamento dei condensatori;

viste le integrazioni inviate dal Legale Rappresentante con le note prot. n. 153 del 04/07/05, n. 2543 del 23/02/06 e n. 9621 del 28/06/06;

vista la precedente autorizzazione, rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Acqua e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova n. 990 del 27/06/01, così come modificata dalla Determinazione n. 910 del 05/05/03;

vista la parte terza del D.L.vo n. 152 del 03/04/06 recante "Norme in materia Ambientale";

visto il Regolamento Regionale N. 4 del 24/03/2006 recante: Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) delle legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26;

vista la L. 61/94 recante: "Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente";

vista la L.R. 16 del 14/08/1999 recante "Istituzione dell'A.R.P.A.";

vista la D.G.P. n. 192 del 07/09/06 recante "Modalità per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi in corpo idrico superficiale ed in falda";

considerato, sulla base della documentazione presentata ed acquisita, quanto segue:

- nella centrale sono presenti le seguenti reti fognarie:

- a) acque oleose pre - trattate dalle vasche API;
- b) acque acide e alcaline provenienti dalla rigenerazione delle resine a scambio ionico degli impianti DEMI e lavaggi turbogas;
- c) acque meteoriche non contaminate;
- d) acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e pre - trattate dall'impianto di ossidazione biologica;
- e) acque della barriera idraulica a servizio della bonifica vasche ceneri (linea aerea);
- f) acque di raffreddamento dei condensatori;

- l'insediamento di cui trattasi dà luogo ad uno scarico di reflui rientranti nella categoria "acque reflue industriali", ai sensi dell'art. 74 del D.L.vo 03/04/2006 n. 152;

- il Fiume Po non ha portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio, mentre il Dugale Carbonara può avere portata naturale nulla per un periodo superiore a 120 giorni in un anno idrologico medio;

- l'area sulla quale insiste lo scarico è classificata non vulnerabile all'inquinamento da nitrati;

ritenuto di autorizzare con il presente provvedimento, lo scarico delle acque di raffreddamento dei condensatori;

visto il parere favorevole espresso con nota prot. n. 108000 del 01/08/06 dal Responsabile dell'U.O. Territorio ed Attività Integrate dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova;

richiamato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambientale prot. n. 92028 del 29/12/05 d'attribuzione allo scrivente dell'incarico sulla posizione organizzativa denominata "Acque e Suolo - Protezione Civile";

dato atto che sono state regolarmente seguite le procedure per l'assunzione del presente provvedimento;

AUTORIZZA

la Edipower S.p.A., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, per un periodo di anni 4 (quattro), decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, a recapitare nel corpo idrico superficiale denominato

Fiume Po, lo scarico continuo delle acque reflue industriali provenienti dal raffreddamento dei condensatori

Dugale Carbonara, lo scarico saltuario delle acque reflue industriali provenienti dallo svuotamento delle condotte di restituzione dell'acqua di raffreddamento dei condensatori; sito nella Centrale termoelettrica di via C. Colombo, 2, Sermide, con le seguenti modalità e prescrizioni:

a) accessibilità per il campionamento da parte della autorità competente per il controllo dei punti sotto indicati assunti come fiscali per la misurazione, indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P3 per lo scarico saltuario nel Dugale di Carbonara;

b) manutenzione e controllo della funzionalità dei sotto indicati pozzetti di campionamento indicati nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto:

- A immediatamente a monte del punto di scarico nel corpo recettore;
- P3 per lo scarico saltuario nel Dugale di Carbonara;

c) i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali contenenti le sostanze indicate ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17 e 18 della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06;

d) adozione di tutti gli accorgimenti atti ad evitare che qualsiasi situazione prevedibile possa influire, anche temporaneamente, sulla qualità degli scarichi;

e) divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento rispetto a quanto dichiarato e comunque ai valori limite di emissione di cui alla presente autorizzazione;

f) immediata comunicazione all'autorità competente al controllo di eventuali anomalie degli scarichi;

g) comunicazione tempestiva all' A.R.P.A. (Dipartimento provinciale) e alla Provincia dell'inizio dello scarico nel Canale Dugale di Carbonara per permettere il campionamento, e, quindi, l'analisi;

h) al fine di garantire il rispetto dei valori limite di emissione in acque superficiali previsti per il parametro temperatura dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.L.vo 152/06, la Ditta dovrà intervenire tempestivamente secondo un protocollo interno di gestione, visionabile dall'Organo di controllo, e dovrà segnalare immediatamente a Provincia ed A.R.P.A. – Dipartimento provinciale:

- eventuali guasti o fermate di pompe di circolazione sui circuiti di raffreddamento dei condensatori, che si protraggono per oltre 48 ore e, comunque, tutti gli eventi che possano essere problematici ai fini del rispetto dei valori limite di emissione di cui al del D.L.vo 152/06;

- la durata dell'evento;
- tutti i dati necessari a ricostruire l'andamento delle temperature in ingresso, ed in uscita dai circuiti di raffreddamento e sul fiume Po;

i) manutenzione e controllo del sistema di rilevazione in continuo delle temperature nella sezione immediatamente a monte del punto di scarico. La precisione della misura deve essere non inferiore a 0,1 °C. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

l) manutenzione e controllo della funzionalità delle prese campioni poste nei punti di controllo del delta T per controllare l'affidabilità delle misure rilevate;

m) manutenzione e controllo della funzionalità dei data-logger installati per la rilevazione del segnale ON-OFF per ciascuna pompa del circuito dell'acqua di raffreddamento dei condensatori. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

n) manutenzione e controllo del sistema di misura del livello/portata del fiume Po. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

o) manutenzione e controllo della funzionalità dei data-logger installati per la misura di potenza, portata alimento e consumo combustibili. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

p) per portate critiche del fiume Po inferiori a 350 mc/s la Ditta provvederà al rilevamento degli incrementi termici sul 100% ed il 50 % di almeno due sezioni a valle dello scarico secondo procedure da concordare al momento con A.R.P.A.;

q) manutenzione e controllo dei sistemi di misura in continuo della temperatura, posti sulle condotte di mandata AC1 e AC2 e sulla condotta di scarico. I dati così rilevati dovranno essere tenuti a disposizione delle Autorità di controllo per un periodo almeno triennale su supporto informatico;

r) manutenzione e controllo del sistema d'informatizzazione dei dati rilevati;

s) la Ditta dovrà assoggettarsi ad un controllo analitico delle acque di scarico a cura dell'Autorità di controllo almeno una volta all'anno.

- Gli scarichi nei punti denominati A e P3 nell'allegato "Schema semplificato scarichi a fiume – punti di campionamento", parte integrante e sostanziale del presente atto dovranno rispettare i valori limite di emissione per scarichi in corpo idrico superficiale previsti per tutti i parametri della Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo 152/06 compreso il parametro n. 51 "saggio di tossicità acuta"; come indicato dalla nota 5 della Tabella 3 dell'Allegato 5, il risultato positivo della prova di tossicità non determina l'applicazione diretta delle sanzioni di cui al Titolo V, determina altresì l'obbligo di approfondimento delle indagini analitiche, la ricerca delle cause di tossicità e la loro rimozione.

- La presente autorizzazione potrà essere modificata o revocata, previa diffida, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni ed in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute e l'ambiente.

- Entro i 12 mesi successivi al rilascio della presente autorizzazione allo scarico i Servizi competenti dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova - effettueranno i rilievi, gli accertamenti ed i controlli, ivi compresi i prelievi e le successive analisi dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione di Legge, con oneri a carico del richiedente l'autorizzazione.


- La presente autorizzazione non sostituisce i pareri e/o le autorizzazioni rilasciati dagli Enti responsabili della valutazione della compatibilità idraulica del manufatto e dello scarico oggetto del presente provvedimento, per i quali dovrà essere rivolta apposita istanza.

- L'autorizzazione rilasciata col presente provvedimento revoca e sostituisce qualsiasi precedente autorizzazione allo scarico, rilasciata in forma tacita od espressa.

- Un anno prima della scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo. Nei termini predetti, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, fino all'adozione del nuovo provvedimento.

Mantova li 30/10/06

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. Ing. Sandro Bellini)



PAOLA REGENIN,
ACQUE E SUOLO
03/11/06 M. 10
MOBETTI MAURIZIO

2562

30/10/06


Maurizio Mobetti



Attesto che la presente copia composta da N. 6 fogli, è conforme all'originale conservato presso il Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile della Provincia di Mantova.

Mantova, li 30/10/06

Il Funzionario
Responsabile del Servizio Acque e Suolo - Protezione Civile





**CONSORZIO INTERPROVINCIALE
PER LA BONIFICA DI BURANA**

MODENA - MANTOVA - FERRARA

Codice Fiscale N. 80008410369

Prot. N. 447/87
22 SET. 1987

Modena.....

Edipower - Centrale di Semilide		
ARCHIVIO AMBIENTALE		
VAN	TE	30.23

IL COMMISSARIO

Vista l'istanza in data 2/2/1987 presentata dalla

Ditta E.N.E.L. - cod. fisc. 00811720580 - Settore Produzione e Trasmissione di Milano
abitante a Milano 20101 in Via Carducci n. 1-3

Vista la deliberazione n. 70/1987 del 22/9/1987 con la quale è stata accolta la richiesta di cui sopra;

Visto il disciplinare in data 26/5/1987 prot. n. 447/87 contenente gli obblighi e le condizioni che verranno osservate dal Concessionario;

Visti gli artt. 134, 135, 136 e 137 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 368;

CONCEDE

di conservare due tombini di scarico acque industriali in destra del Dugale di Carbonara. Comune di Carbonara Po.

Tale concessione ha la durata di anni 30 e viene rilasciata sotto l'osservanza delle condizioni e riserve delle vigenti leggi e regolamenti, nonchè dello statuto del Consorzio concedente e delle descrizioni contenute nel disciplinare in premessa indicato.

COMMISSARIO REGIONALE
(*Stefano Buttarini*)

AT	DEL	AS	MA
MILANO			
18 NOV. 1987			
15836			
45/6			

~~ACQ. SS 30.23~~



CONSORZIO INTERPROVINCIALE PER LA BONIFICA DI BURANA

MODENA - MANTOVA - FERRARA

Prot. n. 447/87

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni a cui dovrà essere vincolata la concessione chiesta dalla ditta **ENEL** con sede a Roma, cod. fisc. 0081172 0580, Settore Produzione e Trasmissione di Milano, con domanda prot. STTN/AA/ER 109239 del 2/2/87, per conservare n. 2 manufatti di scarico di acque industriali nel Dugale di Carbonara. Comune di Carbonara Po.

IN DEROGA A QUANTO DISCIPLINATO AL SUCCESSIVO ART. 8 DOVE E' SCRITTO "La durata della concessione è a tempo indeterminato" LEGGASI: "La durata della concessione è di anni 30".

Art. 1) - I due tombini esistenti, del \varnothing interno di cm. 60, costruiti per scaricare acque meteoriche come da precedente autorizzazione del Consorzio n. 1870/83 del 17/8/1983, verranno ora utilizzati anche per lo scarico saltuario nel dugale Carbonara dell'acqua contenuta nella condotta di restituzione dell'acqua di raffreddamento del condensatore della centrale termoelettrica.

I tombini sono ubicati nel dugale di Carbonara in destra, rispettivamente a m. 700 e a m. 270 a monte ed a valle dello sbocco del cavo Diversivo.

Art. 2) - In periodi concomitanti con fenomeni di piena

ENEL - S.P.T. di Milano	
C.F. SERVIZIO	
data arrivo	
18 NOV. 1987	
15826	
codice	
7.100000	
A.T.	P.B.
A.S.	M.A.

morbida e sorgiva del fiume Po le acque industriali non potranno essere scaricate nel cavo consorziale.

Le operazioni di scarico delle acque dovranno essere autorizzate volta per volta dall'Ufficio consorziale di Mirandola, che dovrà essere avvertito con almeno 24 ore di anticipo.

La portata massima scaricabile non dovrà superare i 20 l/secondo.

Art. 3) - Per quanto attiene la tutela delle acque dall'inquinamento, il concessionario è soggetto alle norme, alle prescrizioni ed agli adempimenti di cui alle leggi 10/5/76 n. 319 e 24/12/79 n. 650.

===

===

===

==

==

==

==

==

==

==

==

=====

~~Art. 3) - Prima di iniziare i lavori che dovranno essere ultimati entro _____ mesi
dalla data di notifica del presente disciplinare, il concessionario dovrà informare
l'Ufficio consorziale di _____ e non appena i lavori stessi saranno
ultimati, ne darà avviso all'Ufficio anzidetto per la visita di controllo.~~

Art. 4) ~~Sia all'atto della esecuzione dell'opera, che durante il periodo della con-~~
cessione, nessuna variante sarà dal concessionario portata alle opere di cui al pre-
sente disciplinare.

Art. 5) - Il concessionario si obbliga di corrispondere al Consorzio di Burana un
canone annuo di L. 60.000. _____ a decorrere dalla data di ultimazione dei
lavori del presente disciplinare.

Tale canone sarà soggetto, da parte del Consorzio, a periodici adeguamenti, che
verranno comunicati tempestivamente al concessionario.

Art. 6) - La cauzione di L. _____, versata dal concessionario a garanzia
dell'osservanza degli obblighi imposti al concessionario stesso dal presente discipli-
nare durante l'uso della concessione, sarà restituita al concessionario che ne faccia
richiesta, ove nulla osti, in caso di rinuncia o di revoca della concessione.

Art. 7) - Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione
è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revoca-

ta ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo la completa rimozione dei manufatti oggetto della concessione ed il ripristino delle opere consortili da eseguirsi a carico del concessionario.

Art. 8) - La durata della concessione è a tempo indeterminato, ma il Consorzio, ai sensi del proprio Statuto, potrà revocarla "ad nutum", in qualsiasi momento, senza corrispondere indennizzi o compensi di sorta. E' fatto obbligo al concessionario, o suoi aventi causa, di provvedere a sue spese alla rimozione dei manufatti e alla completa asportazione dei materiali di risulta, entro dieci giorni dall'ordine che dovesse impartire il Consorzio, nonché a ripristinare le opere consortili sempre a sua cura e spesa.

Art. 9) - La manutenzione, tanto ordinaria quanto straordinaria, dei manufatti è a carico del concessionario o suoi aventi causa.

Art. 10) - La concessione si intende rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi.

Art. 11) - Il concessionario s'impegna per sé e suoi aventi causa a risarcire qualsiasi danno, sia nei confronti del Consorzio sia di terzi, che venisse arrecato a persone e cose in dipendenza dei lavori di costruzione dei manufatti di cui alla presente concessione o causato in futuro per l'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Art. 12) - Il concessionario dovrà osservare le norme di polizia idraulica vigenti per i Consorzi di Bonifica.

Art. 13) - Le spese del presente atto saranno a carico del concessionario.

Modena,

IL CONCESSIONARIO

2 EMAG 1987

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (Enel)
Settore Distribuzione e Trasmissione di Milano





FIGURE P0



- Legendo**
- A - Scarico acque di raffreddamento
 - A1 - Scarico nel dugale Carbonara
 - B - Scarico nel dugale Carbonara
 - P - Pompe opera di presso
 - P1 - Punto di campionamento alla vasca finale
 - P2 - primo dello scarico
 - P3 - " " " " " "
 - P4 - " " " " " "
 - P5 - " " " " " "
 - P6 - " " " " " "
 - P7 - " " " " " "
 - F - Flangia cieca

23/02/01	7	Aggiunta zona 7
26/02/01	5	Aggiornato
12/04/01	6	Aggiornato da Rsp. Chim.
14/05/01	4	Aggiornato da AIS
19/02/01	3	MODIF. DA SEZ. SERVIZIO
28/03/01	2	
	1	

UR	Descrizione	Pos.	Autentiche	Redo
	DPT/JPT-MI Raggruppamento impianti termoelettrici di Sernide			
	Descrizione	Capo reparto	Scelo	
	Centrale di Sernide - Reporto Programmazione			
	Disegnatore	Nome file	Disco	Rev. n°
	SCHEMA SEMPLIFICATO	SE 302		7
	SCARICHI A FIUME			
	PUNTI DI CAMPIONAMENTO	Disegno n°	SE 302	Foglio n°

Licenze Parco Combustibili



UFFICIO TECNICO DI FINANZA - BRESCIA
VIA S. CATERINA, N. 3 - 25122 BRESCIA

Centralino tel. 030/2409911
U.R.P. tel. 030/2409902

ACCISA SUGLI OLI MINERALI

LICENZA DI ESERCIZIO

MNY00430W

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);

Vista la denuncia presentata in data 28/12/1999 dalla Ditta EUROGEN SPA - P.I./C.F. 05848401005 con sede in VIA G.B.MARTINI 3 - 00198 ROMA (RM) rappresentata dal Sig. TATO' FRANCESCO - C.F. TTA FNC 32M12 E648G;

Visto il collaudo effettuato in data 06/03/2000;

Vista la concessione ministeriale rilasciata in data 11/06/1983 protocollo n. 12899;


Visto il decreto di volturazione della concessione ministeriale, da ENEL S.p.A. a EUROGEN S.p.A., rilasciato in data 16/10/2000 protocollo n.222429;

Si rilascia alla Ditta EUROGEN SPA - P.I./C.F.05848401005 con sede in VIA G.B.MARTINI 3 - 00198 ROMA (RM) rappresentata dal Sig.TATO' FRANCESCO - C.F. TTA FNC 32M12 E648G

LICENZA

per l'esercizio di :

DEPOSITO NON COMMERCIALE-OLI MINERALI COMMA 1
Situato in VIA CRISTOFORO COLOMBO N.2 - SERMIDE (MN).
Al predetto impianto è attribuito il codice ditta MNY00430W.


 Eurogen	
Centrale di Sermide	
data arrivo	13 FEB. 2001
n. prot.	046530
cod. archivio	
AT	REDE
MA	UMC
CF	

La consistenza dell'impianto è la seguente:

N. 2	SERBATOI di mc	0.65 cad. per Olio da gas
N. 2	SERBATOI di mc	520.00 cad. per Olio da gas
N. 4	SERBATOI di mc	0.07 cad. per Olio da gas
N. 6	SERBATOI di mc	2.00 cad. per Olio da gas
N. 1	SERBATOI di mc	150.00 cad per Olio combustibile
N. 1	SERBATOI di mc	3125.00 cad. per Olio combustibile Fluido BTZ/ATZ
N. 1	SERBATOI di mc	60.00 cad. per Olio combustibile Denso ATZ
N. 1	SERBATOI di mc	60.00 cad. per Olio combustibile Denso BTZ
N. 1	SERBATOI di mc	7.00 cad. per Olio combustibile Denso BTZ
N. 6	SERBATOI di mc	21.00 cad. per Olio combustibile Denso BTZ
N. 6	SERBATOI di mc	50000.00 cad. per Olio combustibile Denso BTZ
N. 2	SERBATOI di mc	34.00 cad. per preparazioni,additivi per o.m.
N. 4	SERBATOI di mc	1.66 cad. per preparazioni,additivi per o.m.

Addi. 05/02/2001

Il Direttore
ING. CARLO LAIENA



UFFICIO TECNICO DI FINANZA - BRESCIA
VIA S. CATERINA, N. 3 - 25122 BRESCIA

Centralino tel. 030/2409911
U.R.P. tel. 030/2409902

IMPOSTA ERARIALE DI CONSUMO
OLI LUBRIFICANTI

LICENZA DI ESERCIZIO

MNB00087M

Visto il decreto legislativo n.504 del 26 ottobre 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative);
Vista la denuncia presentata in dat 28/12/1999 dalla Ditta EUROGEN S.p.A.
Visto il collaudo effettuato in data 06/03/2000;
Vista la concessione ministeriale rilasciata in data 11/06/1983, protocollo n. 12899;
Visto il decreto di volturazione della concessione ministeriale, da ENEL S.p.A. ad EUROGEN S.p.A., rilasciato in data 16/10/2000, protocollo n. 222429;
Si rilascia alla Ditta EUROGEN SPA - P.I./C.F.05848401005 con sede in VIA G.B.MARTINI 3 - 00198 ROMA (RM) rappresentata dal Sig.TATO' FRANCESCO - C.F. TTA FNC 32M12 E648G,

LICENZA


per l'esercizio di :
DEPOSITO NON COMMERCIALE- di OLI LUBRIFICANTI
Situato in VIA CRISTOFORO COLOMBO N.2 - SERMIDE (MN).
Al predetto impianto è attribuito il codice ditta MNB00087M.

La consistenza dell'impianto è la seguente:

N. 1 serbatoio della capacità di mc. 97 atto a contenere olio lubrificante
N. 2 serbatoi della capacità di mc. 28 cad. atti a contenere oli lubrificanti
Magazzino di olio lubrificante in confezioni varie per complessivi mc. 100,00

Addi, 05/02/2001

 Eurogen	
Centrale di Sermide	
data tutto	13 FEB. 2001
n. prot.	46539
cc3. archivio	
AT	REDE
MA	UMC
CF	



Il Direttore
ING. CARLO LAIENA



X SCORPERO

Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

Brescia li. 17.11.2000

Ufficio Tecnico Di Finanza Di Brescia

Via Santa Caterina, 3 Brescia
Centralino: Tel. (030) 2409911
U. R. P. " (030) 2409902
Telefax (030) 2409909
Rip. Mantova Tel. 0376 - 322104
E.mail : utflbrescia@finanze.it

DOM DE 3.0.82

Prot. n. 46298/99
5222
RACCOMANDATA A/R

Alla Ditta
EUROGEN SPA
Via C. Colombo, 2
46028 Serride (MN)

Oggetto: O.P.R. - Trasmissione documenti -

Muniti delle prescritte attestazioni, si trasmettono gli infradescritti documenti, che dovranno essere custoditi da Codesta Ditta ed esibiti a richiesta del personale incaricato della vigilanza:

- (X) licenza di esercizio n° MNO000150
- () denuncia di attivazione
- () planimetria
- () Certificato di attribuzione del codice di accisa
- () relazione tecnica illustrativa
- () tabelle di taratura
- () registro di carico e scarico anno

Si coglie l'occasione per ricordare che non è consentito apportare modifiche agli impianti ed ai fabbricati senza la prescritta autorizzazione dell'U.T.F. e che è obbligatorio comunicare immediatamente ogni variazione dell'amministratore e/o della ragione sociale di codesta Ditta.

Si avverte, infine, che codesta Ditta dovrà comunque munirsi, per l'impiego del/i prodotto/i di cui trattasi, di tutte le eventuali altre autorizzazioni occorrenti e ritenersi responsabile per ogni inosservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento, sanitarie e di sicurezza, rivestendo la documentazione sopraelencata esclusivamente carattere fiscale.

Il Direttore
Dott. Ing. 




Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRECTE

UFFICIO TECNICO DI FINANZA
DI BRESCIA

ACCISA SUGLI OLI MINERALI



LICENZA DI ESERCIZIO

MNO000150

VISTO il decreto legislativo n. 504 del 26 ottobre 1995 (Testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative)

VISTA la concessione ministeriale rilasciata in data 11/06/1983 protocollo n. 12899

VISTA la denuncia presentata in data 28/12/1999 dalla Ditta EUROGEN SPA - P.I. 05848401005 con sede in VIA G.B.MARTINI 3 - 00198 ROMA rappresentata dal Sig. TATO' FRANCESCO - C.F. TTAFCNC32M12E648G

VISTO il collaudo effettuato in data 04/04/1989

si rilascia alla Ditta

EUROGEN SPA - P.I. 05848401005

LICENZA

per l'esercizio di:

DEPOSITO PRIVATO, AGRICOLO, INDUSTRIALE, OLI MINERALI NON DENATURATI

situato in VIA C. COLOMBO 2
46028 SERMIDE

Al predetto impianto e' attribuito il codice di accisa MNO000150

La consistenza dell'impianto e' la seguente:

N.	6	SERBATOI DI mc	50000,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ DENSI
N.	2	SERBATOI DI mc	520,00	PER OLI DA GAS
N.	1	SERBATOI DI mc	3125,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ FLUIDI
N.	6	SERBATOI DI mc	2,00	PER OLI DA GAS
N.	1	SERBATOI DI mc	97,00	PER OLI LUBRIFICANTI ALTRI USI
N.	4	SERBATOI DI mc	0,07	PER OLI DA GAS
N.	2	SERBATOI DI mc	34,00	PER ADDITIVI
N.	4	SERBATOI DI mc	1,66	PER ADDITIVI
N.	2	SERBATOI DI mc	28,00	PER OLI LUBRIFICANTI ALTRI USI
N.	1	SERBATOI DI mc	60,00	PER OLI COMBUSTIBILI ATZ DENSI



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

N.	1	SERBATOI DI mc	60,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ DENSI
N.	1	SERBATOI DI mc	150,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ DENSI
N.	1	SERBATOI DI mc	7,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ DENSI
N.	6	SERBATOI DI mc	21,00	PER OLI COMBUSTIBILI BTZ DENSI
N.	2	SERBATOI DI mc	0,65	PER OLI DA GAS

PRODOTTI CONDIZIONATI mc 100,00 DI OLI LUBRIFICANTI ALTRI USI

addi' 21/01/2000

IL DIRETTORE



DIRETTORE
Dott. Ing. Luca Iacomino



Ministero delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE

UFFICIO TECNICO DI FINANZA
DI BRESCIA

ACCISA SUGLI OLI MINERALI

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE DI ACCISA
(art. 8, comma 1, del Testo Unico delle accise)

OPERATORE REGISTRATO:

EUROGEN SPA
Numero di Partita IVA: 05848401005
Codice Fiscale: 05848401005
con sede in VIA G.B.MARTINI 3 - 00198 ROMA

IMPIANTO:

DEPOSITO PRIVATO, AGRICOLO, INDUSTRIALE, OLI MINERALI NON DENATURATI
situato in VIA C. COLOMBO 2
46028 SERMIDE

CODICE DI ACCISA: MNO000150

addi' 21/01/2000

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE
Dott. ing. Luca Iacomino

Il Capo Ufficio A.T.C.
Direttore Tributario
(Aldo Stefanucci)

Autorizzazioni al Deposito dei Rifiuti



PROVINCIA DI MANTOVA

Area Ambientale
Servizio Rifiuti e Inquinamento

Prot.n° 61374 /mrs

Mantova, 07 agosto 2003

Spett.le Ditta
EDIPOWER S.p.A.
Foro Bonaparte, 31
Sede legale
20121 MILANO

Spett. le Ditta
EDIPOWER S.p.A.
Via C. Colombo, 2
Sede Impianto
46028 SERMIDE

Edipower Centrale di Sermide

CAPO CENTRALE		
V. CAPO CENTRALE	✓	AZ
AMMINISTR. CONTROL.		AZ
MATERIALI		AZ
PERSONALE E SERVIZI		AZ
S.I.L.		AZ
C. SEZ. ESERCIZIO	✓	AZ
GET		AZ
R.E.D.E. & COMB.		AZ
IMP. E CONTR. CHIMICI		AZ
C. SEZ. MANUT. MECC.	✓	AZ
METANICO		AZ
SALVAFORI/CIVILI		AZ
PROGRAMMAZIONE		AZ
C. SEZ. MAN. EL./REG.	✓	AZ
CALCOLAT./REGOLAZ.		AZ
ELETTICO		AZ
AMBIENTE	✓	AZ
		AZ
		AZ

Data 11 ago 2003
Prot. 001435

e p.c. Spett. le
SANPAOLO IMI spa
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO

e p.c. Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche e
Servizi di Pubblica Utilità
Gestione Rifiuti e Bonifica Aree
Contaminate
Autorizzazioni allo Smaltimento e
Recupero dei Rifiuti
Via Stresa, 24
20125 MILANO

e p.c. Al Comune di
46028 SERMIDE

e p.c. All' ARPA di Mantova
Viale Risorgimento, 43
46100 MANTOVA

OGGETTO: Accettazione fideiussione a fronte della determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento n. 276 del 18/02/03 di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ed approvazione varianti non sostanziali dell'impianto, volturazione dell'autorizzazione provinciale n. 4848/97 12/02/98 e s.m.i. rilasciata alla ditta Eurogen S.p.A.


Si comunica l'accettazione, da parte di questa Amministrazione, della polizza fidejussoria n. 3025/8200/211348 del 24/07/2003, prestata in conformità a quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 24 settembre 1999 n.45274, a fronte della determinazione citata in oggetto.

Si provvede a notificare, unitamente alla presente, copia conforme all'originale della Determinazione del Responsabile del Servizio Rifiuti e Inquinamento dell'Area Ambientale n.276 del 18/02/2003, per la decorrenza degli effetti del provvedimento stesso.

Agli Enti in indirizzo si trasmette, pertanto, copia della determinazione medesima, per le attività di competenza di ciascun Ente.

Distinti saluti.

Il Responsabile
del Servizio Rifiuti e Inquinamento
(Dott. Giampaolo Galeazzi)



Per eventuali informazioni rivolgersi al Sig. Marcocchi Rossella tel. 0376 357426

Via P. Amedeo 30 - 46100 Mantova
Area Ambientale: Via Alberto Mario n. 9 - 46100 Mantova - tel 0376/357426 - fax 0376/366956
e mail: rifiuti@provincia.mantova.it www.provincia.mantova.it



PROVINCIA DI MANTOVA

DETERMINAZIONE n° 276

TUTELA AMBIENTALE
RIFIUTI E INQUINAMENTO

Proponente: GALEAZZI GIAN PAOLO

OGGETTO:

EDIPOWER S.P.A.- VOLTURAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE PROVINCIALE PROT. N. 4848/97 DEL 12/02/98 E S.M.I., RILASCIATA ALLA DITTA EUROGEN S.P.A., CON RINNOVO AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO ED APPROVAZIONE VARIANTI NON SOSTANZIALI DELL'IMPIANTO.

L'atto si compone di 10 pagine
di cui 4+1 pagine di allegati,
parte integrante.



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A MARCOCCHI ROSSELLA FUNZIONARIO
DEL SERVIZIO RIFIUTI DEL SETTORE AMBIENTE,
IN DATA 08/08/03 ALL'ORA 19.10 PROVEDE A NOTIFICARE
NOTIFERANDO AL SIG. MENGHINI CLAUDIO, ~~REDA~~
~~REDA~~ DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO,
LA DECISIONE CHIMOTIME DELL'AUTORIZZAZIONE PROT. N. 276

08/08/03

IL SOTTOSCRITTO

IL FUNZIONARIO



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste:

- la L.R. 7 giugno 1980, n. 94;
- il R.R. 9 gennaio 1982, n. 3;
- il D.L.vo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la L.R. 3 aprile 2001, n. 6.

Preso atto che la Ditta EDIPOWER S.p.A. con sede legale in Milano, Via Foro Bonaparte n. 31, ha presentato istanza, in atti provinciali prot. n. 50564 del 09/08/2002, integrata con nota in atti provinciali prot. n. 8648 del 10/02/2003, tendente ad ottenere:

- la volturazione dell' autorizzazione rilasciata alla Ditta EUROGEN S.p.A. di cui al provvedimento provinciale prot. n. 4848/97 del 12/02/1998 e s.m.i;
- il rinnovo dell' autorizzazione all' esercizio dell' impianto e delle inerenti operazioni di smaltimento mediante deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, già autorizzato con provvedimento provinciale prot. n. 4848/97 del 12/02/1998 e s.m.i.;
- le varianti non sostanziali relative all' introduzione delle operazioni di messa in riserva (R13), per alcuni dei rifiuti già autorizzati al deposito preliminare, ed alla riduzione delle quantità dei rifiuti pericolosi stoccati;
- la riduzione della garanzia fidejussoria prestata, previa presentazione della Certificazione EMAS.

Richiamate:

- l' autorizzazione della Provincia prot. n. 4848/97 del 12/02/1998 "Ditta ENEL S.p.A. Centrale Termoelettrica di Sermide Rinnovo autorizzazione per il deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi"
- la Determina n. 520 del 25/05/1998 inerente correzioni di errori materiali del provvedimento prot. n. 4848/97 del 12/02/1998;
- la Determina n. 1595 del 22/12/1998 relativa alla variazione di codici CER già autorizzati con provvedimento prot. n. 4848/97 del 12/02/1998;
- la Determina n. 142 del 28/02/2002 "Modifica e volturazione a nome della Ditta EUROGEN S.p.A. del provvedimento di autorizzazione prot. n. 4848/97 del 12/02/1998 e della Determina n. 1595 del 22/12/1998 rilasciate alla Ditta E.N.E.L. S.p.A. C.T.E. Sermide";
- la Determina n. 136 del 08/02/2001 inerente a nulla osta variante per non sostanziale;
- la D.G.R. 24 settembre 1999, n. VI/45274, avente per oggetto: "Nuove disposizioni in materia, di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all' esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca delle DD.G.R. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/99" come integrata con D.G.R. 4 febbraio 2000, a. 48055;
- la D.G.R. 2 agosto 2001 n. VII/5964, di integrazione della D.G.R. 24 settembre 1999 n. VI/45274, con la quale si stabilisce che, nel caso in cui l' azienda abbia ottenuto registrazione EMAS, gli importi della garanzia finanziaria sono ridotti del 50%. In questo caso la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero.

Richiamata la Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio, avente per oggetto: "Indicazioni per la corretta applicazione del regolamento comunitario n. 2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco rifiuti".

A handwritten signature in blue ink is visible, along with a circular stamp that appears to be an official seal or stamp, partially overlapping the signature.

Preso atto dell' istruttoria tecnico amministrativa compiuta dagli uffici, si precisa che:

- le caratteristiche dell' impianto suddetto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e le quantità di rifiuti trattati, sono riportate nell' allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

- la messa in riserva (R13), al posto del deposito preliminare (D15), richiesta per alcune delle tipologie già autorizzate, è da considerare variante non sostanziale migliorativa, in quanto attività di recupero che non cambia le quantità e le tipologie di rifiuti già trattate;

- la Ditta EDIPOWER S.p.A., oltre all' introduzione delle operazioni di messa in riserva (R13), ha richiesto varianti non sostanziali inerenti:

1. la sostituzione dei codici CER:

- 200112 "pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose" con il codice 080111 "pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose";

- 170701 "rifiuti misti di costruzioni e demolizioni" con il codice 170904 "rifiuti misti dell' attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903";
in quanto ritenuti più corretti in base alla loro provenienza;

2. la riduzione della quantità complessiva dei rifiuti pericolosi, già autorizzati, da 871,450 t a 869,95 t;

- la Ditta EUROGEN S.p.A., in precedenza autorizzata, risultava esonerata dalla prestazione di garanzia fidejussoria, in quanto Società a prevalente capitale pubblico; con l' attuale subentro della Ditta EDIPOWER S.p.A., a capitale privato, il rilascio dell' autorizzazione è invece soggetto alla suddetta prestazione di garanzia;

- l'ammontare totale della garanzia fidejussoria che la Ditta dovrà prestare a favore della Provincia è pari a 905.356,99 Euro, è relativa a:

a). messa in riserva e deposito preliminare di mc 531,2 di rifiuti speciali pericolosi, di cui mc 3,6 contenenti PCB e mc. 5 contenenti Cl organico, pari a 170.430,97 Euro;

b). messa in riserva e deposito preliminare di mc 4.743,600 di rifiuti speciali non pericolosi, pari a 734.926,02 Euro;

- la Ditta EDIPOWER S.p.A., non ha richiesto varianti sostanziali;

- la EUROGEN S.p.A., in precedenza autorizzata, ha ottenuto la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS con Numero Registrazione I-000096 - Prima registrazione 25/07/2002, con validità fino al 26 marzo 2005;

- la Ditta EDIPOWER S.p.A., ha comunicato all' APAT, con nota prot. n. 25 del 04/12/2002, l' impegno al mantenimento delle condizioni che hanno portato l' Organizzazione alla registrazione ottenuta dalla precedente Ditta EUROGEN S.p.A.;

- l' ammontare totale, aggiornato e ridotto del 50% (Certificazione EMAS), della fidejussione, che la Ditta deve prestare a favore della Provincia, è determinato in 452.629,51 Euro;

- non sono state rilevate irregolarità durante i controlli effettuati sull' impianto, in data 05/04/2002.

Vista la D.G.R. 24 aprile 2002, n. 8882 relativa all' individuazione dei criteri per la determinazione dell' importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti le istanze, ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.L.vo n. 22/97 e s.m.i., l' ammontare totale degli oneri che la ditta deve versare alla Provincia, per l' istruttoria tecnica e per il controllo durante l' attività, è corrispondente a Euro 1.600,00 ed è relativo alle seguenti tipologie istruttorie:

- varianti non sostanziali, pari a 6 ore x 50,00 Euro = 300 Euro;

- rinnovo autorizzazione all' esercizio, pari a 23 ore x 50,00 Euro = 1.150 Euro;

- volturazione, pari a ore 3 x 50,00 Euro = 150 Euro.

Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge Regionale n.94/80;



Visto il provvedimento dirigenziale, Prot. n. 80386 del 31/12/2002, con il quale allo scrivente è stato attribuito l'incarico di Responsabile P.O. del Servizio Rifiuti e Inquinamento;

Ritenuto di procedere al rilascio dell'autorizzazione attribuendo al presente atto gli effetti dell'art. 28 del d.lgs. n. 22/97.

DETERMINA

1. di autorizzare la volturazione dell'autorizzazione provinciale prot. n. 4848/97 del 12/02/1998 e s.m.i, rilasciata alla Ditta EUROGEN S.p.A., a favore della Ditta EDIPOWER S.p.A., con sede legale in Milano, Via Foro Bonaparte n. 31;
2. di autorizzare la Ditta EDIPOWER S.p.A. all'esercizio delle operazioni di recupero (R13) e di smaltimento (D15) rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi presso l'impianto sito in Sermide, Via Colombo n. 2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato A e come evidenziato nella planimetria di cui all'allegato B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
3. di autorizzare le varianti non sostanziali dell'impianto relative alla sostituzione dei codici CER 200112, 170701, rispettivamente con i codici CER 080111, 170904, in quanto ritenuti più corretti in base alla loro provenienza, e la riduzione della quantità complessiva dei rifiuti pericolosi, già autorizzati, da 871,450 t a 869,95 t;
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.L.vo 22/97, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti ha la durata di cinque anni dalla data del presente atto e l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla sua scadenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 9 della l.r. 94/80 e dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la Ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la Ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 10 della l.r. 94/80 e dell'art. 16 del r.r. 3/82; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 20, comma 2., del d.lgs. 22/97 può avvalersi dell'A.R.P.A.;
7. di disporre che, in fase di esercizio, anche le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A.;
8. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
9. di disporre che la Ditta dovrà presentare una fidejussione, dell'importo pari a 452.629,51



Euro, utilizzando lo schema contrattuale di cui alla D.G.R. 24 settembre 1999, n. 45274, tale garanzia dovrà essere prestata entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente atto;

10. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dalla D.G.R. 2 agosto 2001 n. VII/5964, la certificazione EMAS deve essere attestata a cadenza annuale pena la reintegrazione della garanzia finanziaria a valore intero, corrispondente a 905.259,03 Euro;



11. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di notifica della copia conforme al soggetto interessato, previa l'accettazione della garanzia finanziaria prestata e la presentazione degli estremi del versamento alla Provincia di Mantova, degli oneri per l'istruttoria tecnica, corrispondente a Euro 1.600,00;

12. di disporre che il presente atto sia notificato al soggetto interessato trasmettendone copia alla Regione Lombardia, ai Comuni di Sermide e di Carbonara Po ed all'A.R.P.A. di Mantova;

13. di dare atto che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

Mantova li, 18/02/03

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Giampaolo Galeazzi

Per copia conforme
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RIFIUTI E TUTELA DELL'AMBIENTE
ATMOSFERICO E CLIMATOLOGICO
(Dott. Giampaolo Galeazzi)



ALLEGATI: 2

1) Oggetto: DESCRIZIONE OPERAZIONI IMPIANTO, PRESCRIZIONI, PIANI

2) Oggetto: PLANIMETRIA



Ditta: EDIPOWER S.p.A.

Sede legale: Milano, Via Foro Bonaparte n. 31

Ubicazione impianto: Sermide (MN), Via Colombo, 2

L'impianto è inserito nell'insediamento della Centrale Termoelettrica posta nel territorio dei Comuni di Sermide e di Carbonara Po.

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto

1.1 L'impianto occupa una superficie complessiva di circa 3.000 mq, censito al NCEU del Comune di Sermide al foglio 1 mappale 1 e al NCEU del Comune di Carbonara al foglio 11 mappale 46, di proprietà della Ditta.

1.2 La suddetta area ricade in Zona per Produzione di Energia, così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Sermide e in Zona Sub F "Aree Tecnologiche", così come rilevato dal certificato di destinazione urbanistica del P.R.G. vigente nel Comune di Carbonara.

1.3 Sono effettuate operazioni di:

- messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

1.4 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- a) deposito preliminare di rifiuti speciali non pericolosi (punti: S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7), effettuato in cumuli posti su vasca impermeabile e in box, posti in aree scoperte, e cassonetti in plastica posti in area pavimentata coperta;
- b) deposito preliminare di rifiuti pericolosi (punti: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10), effettuato in cumuli posti su vasca impermeabile e in fusti metallici e container, posti in aree scoperte; cassonetti in plastica/metallo, fusti metallici e big bags posti in aree coperte;
- c) messa in riserva di rifiuti non pericolosi (punti: S8, S9, S10, S11, S12, S13, S14, S15), effettuata in containers e box, posti su area scoperta pavimentata, e cassonetti posti di ferro su area pavimentata coperta;
- d) messa in riserva di rifiuti pericolosi (punti: P11, P12, P13, P14), effettuata in fusti metallici, contenitori appositi in polietilene e cassonetti in plastica posti su area coperta;

1.5 quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) 3.503,60 mc pari a 3.001,25 t;
- area b) 513,80 mc pari a 856,45 t;
- area c) 1.240 mc pari a 888,80 t;
- area d) 17,40 mc pari a 13,50 t;

1.6 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva è rispettivamente il seguente:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.701,5 t/anno e a 4,661 t/die;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi è pari a 82,5 t/anno e a



8,444 t/die;


- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.864 t/anno e a 5,108 t/die;

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi è pari a 27 t/anno e a 0,073 t/die;

1.7 i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, individuati con i rispettivi codici C.E.R., sottoposti alle varie operazioni, sono i seguenti:

C.E.R.		R13	D15
060503	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502		X
080318	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317		X
100101	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)		X
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202		X
150106	imballaggi in materiali misti		X
160605	altre batterie ed accumulatori		X
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903		X
100104*	ceneri leggere di olio combustibile e polveri di caldaia		X
080111*	pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose		X
130308*	oli sintetici isolanti e termoconduttori		X
130301*	oli isolanti e termoconduttori, contenenti PCB		X
140603*	Altri solventi e miscele di solventi		X





150202*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose		X
160708*	Rifiuti contenenti oli		X
170601*	Materiali isolanti contenenti amianto		X
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio		X
060503	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 060502	X	
150103	Imballaggi in legno	X	
161106	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	
170402	Alluminio	X	
170405	Ferro e acciaio	X	
170411	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410	X	
200101	Carta e cartone	X	
200201	Rifiuti biodegradabili	X	
130206*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	X	
130111*	Oli sintetici per circuiti idraulici	X	
130205*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	X	
160601*	Batterie al piombo	X	



2. Prescrizioni

- 2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;
- 2.2 Per lo smaltimento dei rifiuti contenenti C.F.C. devono essere rispettate le disposizioni di cui alla legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante: «Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente» e relative disposizioni applicative. Il poliuretano, derivante da impianti refrigeranti, frigoriferi e macchinari post consumo contenenti C.F.C. deve essere conferito ad impianti autorizzati per il successivo trattamento con recupero dei C.F.C. stessi;
- 2.3 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento;
- 2.4 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.5 Le eventuali emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del D.P.R. 203/88 e successive modifiche ed integrazioni e successive norme applicative;
- 2.6 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate (denominazione e/o costituzione societaria, legale rappresentante, ecc.) devono essere tempestivamente comunicate al competente Servizio della Provincia ed al Comune territorialmente competenti per territorio.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla predisposizione di un piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.





Centrale Termoelettrica Sermide

via C. Colombo, 2
46028 Sermide (MN)
Tel. 0386 292311
~~Fax 0386 292810~~ 06-64255118
www.edipower.it



Oggetto: **Dichiarazione sostitutiva di certificazioni**

Il sottoscritto, Rabbi ing. Carlo, nato a Roncoferraro (MN) il 13 dicembre 1965, domiciliato per la carica a Sermide (MN), Via C. Colombo, 2 C.F. RBBCRL65T13H541S, in relazione all'istanza prot. n. 17676 del 28.11.2006, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445


DICHIARA


di rappresentare, in qualità di capo della Centrale Termoelettrica di Sermide, la ditta EDIPOWER S.p.A. avente:

- sede legale in Milano, via Foro Buonaparte n° 31
- iscrizione al REA n° 16561649 del 18/05/2001
- iscrizione alla CCIAA n° 13442230150 del 18/05/2001;
- capitale sociale 1.441.300.000 Euro;
- oggetto sociale: produzione di energia elettrica
- di essere cittadino italiano, di Stato membro della UE oppure di essere cittadino residente in Italia o di un altro Stato che riconosca analogo diritto ai cittadini italiani;
- di essere domiciliato, residente ovvero di avere sede o stabile organizzazione in Italia;
- che la stessa ditta è iscritta al registro delle Imprese;
- che la stessa ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione attività o di concordato preventivo e in qualsiasi situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
 1. a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell'ambiente
 2. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 3. alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali o assistenziali in favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
- di non essere sottoposto a procedure di cui al D.Lgs. 490/94;
- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste;
- che la ditta Edipower è proprietaria dell'area interessata dalla realizzazione dell'impianto;
- che la presente dichiarazione viene resa ai fini dell'acquisizione di autorizzazione di cui agli art. 210 del D.Lgs 152/06.

Sermide, li 28.11.2006

Il dichiarante

 **CARLO RABBI**



OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla realizzazione di varianti ai sensi del D.Lgs 152/06

RELAZIONE TECNICA

Con la presente Vi chiediamo di poter apportare le seguenti varianti migliorative alla Determinazione n. 276 del 18.02.03 con scadenza 18.02.2008:

- 1) Eliminare codice CER 13 03 08 - Oli sintetici isolanti e termoconduttori;
- 2) Eliminare codice CER 13 03 01 - Oli isolanti e termoconduttori contenenti PCB;
- 3) Ridurre la quantità autorizzata del CER 13 02 05 (*scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati*) da 6.000 kg a 1.200 kg.
- 4) Ridurre la quantità autorizzata del CER 13 02 06 (*scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione*) da 4.000 kg a 1.200 kg.
- 5) Ridurre la quantità autorizzata del CER 13 01 11 (oli sintetici per circuiti idraulici) da 2.500 kg a 1.200 kg.

Per la gestione degli oli (con quantità ridotte come sopra esposto), in conformità a quanto previsto dall'allegato C del DM392/96 saranno acquistati tre appositi serbatoi metallici della capacità di 1.500 litri ognuno provvisti di bacino di contenimento (*vedi esempio in allegato 3A*); tali serbatoi saranno collocati nel box coperto e recintato già destinato agli oli (*vedi allegato 3B*).

Le schede dei rifiuti P11, P12 e P13, riportate nella Relazione Tecnica inviatavi con Ns. lettera prot. 466/03 il 22/05/2003, subiranno la variazione esclusivamente inerenti il recipiente utilizzato per lo stoccaggio come riportato di seguito:





Tali varianti andranno a modificare la Determinazione n. 276 nel seguente modo (barrato = da eliminare e evidenziato = da inserire):

Punto 1.4 - b): deposito preliminare di rifiuti pericolosi (punti P1, P2, ~~P3, P4~~, P5, P6, P7, P8, P9, P10), effettuato in cumuli posti su vasca impermeabile e in fusti metallici e container, posti in aree scoperte; cassonetti in plastica/metallo, fusti metallici e big bags posti in aree coperte;

Punto 1.4 - d): messa in riserva di rifiuti pericolosi (punti P11, P12, P13, P14), effettuata in ~~fusti metallici, contenitori appositi in polietilene~~ in appositi serbatoi metallici conformi all'allegato C del DM 392/96 e cassonetti in plastica posti su area coperta;

Punto 1.5): quantitativi massimi per l'effettuazione delle operazioni di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali sono i seguenti:

- area a) 3.503,60 m³ pari a 3.001,25 t
- area b) ~~513,80~~ **511,40** m³ pari a ~~856,45~~ **854,85** t
- area c) 1.240,00 m³ pari a 888,80 t
- area d) ~~17,40~~ **6,90** m³ pari a ~~13,50~~ **4,60** t

Punto 1.6): il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di deposito preliminare e messa in riserva è rispettivamente il seguente:

- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.701,5 t/anno e a ~~4,661~~ t/die in ogni caso inferiore a 35 t/die;
- deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi è pari a 82,5 t/anno e a ~~8,444~~ t/die in ogni caso inferiore a 35 t/die;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 1.864 t/anno e a ~~5,108~~ t/die in ogni caso inferiore a 35 t/die;
- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi è pari a 27 t/anno e a ~~0,073~~ t/die e a 4,6 t/die.

Sermide, 28.11.2006

TIMBRO e FIRMA



DIESEL TANK - OLII ESAUSTI

PRODOTTI

- DIVISIONE OIL
 - + CARBURANTE
 - LUBRIFICANTE
 - ▶ DIESEL TANK OLI ESAUSTI
 - ▶ DIESEL TANK LUBRI
 - ▶ TRANSPORTABLE TANK
- + CONTAINER
- + IMPIANTI CARBURANTE
- + IMPIANTI A PROGETTO
 - ▶ ASSISTENZA MANUTENZIONE
- + DIVISIONE ECOLOGICA

CONTENITORI PER STOCCAGGIO LO STOCCAGGIO DI OLIO ESAUSTO
CERTIFICATI MINISTERO DELL'INTERNO

CERTIFICATO N° 3737/43 IN CONFORMITA' A DM 31/07/34 E DM 392/96

Studiati e realizzati con la pluriennale esperienza di AMA spa, i DIESEL TANK Olii Esausti sono una risposta pratica ed economica in conformità alle normative vigenti di stoccaggio di oli esausti.

I DIESEL TANK Olii Esausti pur essendo la soluzione più economica della vasta gamma di contenitori prodotti da AMA spa, non alterano il valore della sicurezza, qualità ed affidabilità. La vasta gamma di capacità dei serbatoi e le molteplici versioni, offrono la massima versatilità di utilizzo anche per le esigenze più particolari.

DIESEL TANK - OLII ESAUSTI


OE - Diesel Tank Olii Esausti senza gruppo pompa con boccaporto per scolo filtri

OE P - Diesel Tank Olii Esausti con gruppo di autocaricamento per olio esausto

AR P - Diesel Tank Olii Esausti con gruppo di autocaricamento per acque reflue



Stralcio planimetria generale:
«UBICAZIONE *X*»



SITO ITEM	CODICE	DESCRIZIONE	NOTE
d. lgs.	dec.		
P3	13 03 04	di sintetici isolanti e termoisolanti	D15
P4	13 03 01	di isolanti e termoisolanti, contenenti PCB	D15
P5	14 01 03	altri solventi e miscele di solventi	D15
P11	13 02 02	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	R13
P12	13 01 11	oli sintetici per circuiti idraulici	R13
P13	13 02 02	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	R13
C S2	08 03 09	toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	D15
ST3	17 04 08	carici, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13
S5	15 02 01	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	D15
S6	16 06 05	altre batterie ed accumulatori	D15
D P1	20 01 12	Pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sost. peric.	D15
P10	20 01 21	lampadine fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	D15
P14	16 06 01	batterie di piombo	R13
P7	13 01 02	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	D15
P9	17 06 01	materiali isolanti contenenti amianto	D15
I S4	15 01 08	imballaggi in materiali misti	D15
L S11	17 04 02	alluminio	R13
M S7	17 07 01	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	D15
N S9	15 01 03	imballaggi in legno	R13
O S12	17 04 05	ferro e acciaio	R13
Q S8	06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	R13
R S10	10 01 12	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	R13
T S14	20 01 01	carta e cartone	R13
U S15	20 02 01	rifiuti biodegradabili	R13
V S1	06 05 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 06 05 02	D15
J S3	10 01 01	cenere pesanti, scorie e polveri di coccia (tranne le polveri di coccia di cui alla voce 10 01 04)	D15
K P2	10 01 04	cenere leggere di olio combustibile e polveri di coccia	D15

LEGENDA

- P... = identificazione di rifiuto classificato dalla normativa vigente come «rifiuto speciale», «pericoloso»
- S... = identificazione di rifiuto classificato dalla normativa vigente come «rifiuto speciale», «non pericoloso»
- CODICE = sistema di codificazione dei rifiuti in ragione della rispettiva normativa di riferimento
- d. lgs. = codificazione del rifiuto secondo la normativa vigente del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, codice C. E. R. (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
- dec. = codificazione del rifiuto secondo la vigente normativa della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE (trasposizione dai codici CER)
- DESCRIZIONE = descrizione del rifiuto secondo la vigente normativa della decisione 2000/532/CE, come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE (trasposizione dai codici CER)
- D15 = «operazione di smaltimento» prevista ed intesa come «deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)» (Art. 6, comma 1, lettera g, d. lgs. 22 / 97, Allegato B)
- R13 = «operazione di recupero» prevista ed intesa come «emessa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)» (Art. 6, comma 1, lettera h, d. lgs. 22 / 97, Allegato C)

▭ = viabilità

COMITENTE Edipower S.p.A. - Centrale Termoelettrica Sermede

OGGETTO Verifica dell'ubicazione provvisoria, P.z. 44626 di Sermede (MN) - P.z. 44626 di Sermede (MN)

PROGETTO PLANIMETRIA ZONA STOCCAGGIO RIFIUTI - «UBICAZIONE *X*»

DATA maggio 2003

SCALA 1 : 200

PROGETTO PROGETTO TECNICO

REDAZIONE di Cerchiarì Per. Ind. Fulvio

VERIFICA di Cerchiarì Per. Ind. Fulvio

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA di MANTOVA

COMUNE di SERMEDe

Edipower Centrale Termoelettrica di Sermede

Capo Reparto: []

Disegnatore: []

Descrizione: []

Scale: []

Rev. n°: []

Blcco n°: []

Disegno n°: SE 95-8a

19/05/03

DATA DATA VISTO n° REVISIONE

015	1	Rosso
020	2	Giallo
025	3	Verde
030	4	Ciano
035	5	Blu
040	6	Negenta
050	7	Bianco
053	8	Grigio S
060	9	Grigio C
015	45	Verde militare
025	130	Azzurro

Concessioni Demaniali

EUROGEN



Ministero dei Lavori Pubblici

MAGISTRATO PER IL PO
UFFICIO OPERATIVO DI MANTOVA

Mantova, li

46100 - Vicolo Canove, 26 (Porto Catena)
TEL. 0376-320.462 - FAX 0376-320.461

ALL'UFFICIO DEL TERRITORIO
Via Pomponazzo, 27
MANTOVA
(Rif. nota n° 953 del 01/02/2000)

e. p.c.

ALL'E.N.E.L.
Via Colombo, 4
SERMIDE (MN)
(Rif. nota n° 2232 del 31/05/1999)

Prot. n° 2805/99 e n° 568/00 Allegati n° 4

Risposta al foglio n°
del

OGGETTO: Pertinenze demaniali in uso alle centrali di Ostiglia e di Sermide.

Si fa seguito alla nota a margine, per comunicare a codesto Ufficio del Territorio che le pertinenze demaniali in parola risultano tutt'oggi utilizzate dalla Società ENEL Comparto di Milano

Ad ogni buon conto si fa seguito alla istanza dell'ENEL a margine indicata, tesa al rinnovo delle concessioni sotto elencate, per informare codesto Ufficio del Territorio che nulla osta dal lato idraulico al rinnovo di dette concessioni, precisando nel contempo che l'ENEL e lo Scrivente concordano sulla emissione di un unico decreto che riunifichi tutto quanto nel tempo è stato concesso identificato nella allegata cartografia che farà parte integrante del decreto di concessione, e così specificato:

- 1) Decreto n° 25227 del 16/06/71, con durata di 30 anni e scadenza 15/06/2001, comprendente i tratti di golena individuati con i mappali 70-50 (parte) del foglio 31 del comune di Ostiglia.
- 2) Decreto n° 24983 del 19/01/71, rinnovato con successivo Decreto scaduto il 04/10/86, per il mantenimento di 2 pontili e sei briccole in Comune di Ostiglia.
- 3) Decreto n° 26642 del 14/04/73 per la Concessione di una rampa singola di accesso all'argine scaduto il 25/08/80.
- 4) Decreto n° 27723 del 10/06/74 per la concessione di un tratto golenale di Po mappali 3-46-2 foglio 49 in Comune di Ostiglia, con scadenza 09/06/83 per la quale è stato richiesto il rinnovo il 24/11/83 prot. 40533-SPT.

Cui debbono essere aggiunti i seguenti utilizzi da regolarizzare:

5) Occupazione di terreni demaniali, specchio d'acqua e attraversamenti delle arginature dalle sotto citate opere =

- Attrezzature di scarico olio combustibile, in riva destra del Po in corrispondenza della curva di navigazione n° 11 "Moglia", con passerella di accesso alle briccole e tubazione di vapore per il riscaldamento dell'olio combustibile tra il pontile e le briccole di parcheggio bettoline
- Cabina prefabbricata ad uso del personale, opera di presa e canale di restituzione.

Il nulla osta al rinnovo e unificazione delle concessioni viene emesso subordinatamente alla osservanza delle condizioni seguenti :

- 1) Gli impianti d'illuminazione dei pontili dovranno essere sempre funzionanti conformemente alle prescrizioni impartite dall'Ispettorato Compartimentale dei Trasporti per il Veneto.
- 2) Le rampe dovranno risultare sistemate con un raccordo in piano di almeno ml. 4.
- 3) Qualora l'Amministrazione dei Lavori Pubblici esegua lavori che comportino modificazioni alle opere idrauliche il concessionario sarà tenuto a sua cura e spese all'adeguamento di quanto concesso.
- 4) Il concessionario dovrà costantemente curare la buona manutenzione delle opere che formano oggetto di concessione.
- 5) Le concessioni si intendono date per gli usi sopra citati, con divieto quindi di eseguire opere di altra natura se non preventivamente autorizzate da questo Ufficio.
- 6) Le opere autorizzate non dovranno essere recintate così da impedire l'ispezione del rilevato arginale in ogni momento da parte degli agenti di questo Ufficio. Dove le recinzioni già esistono ed abbiano avuto a suo tempo l'autorizzazione dello Scrivente, l'ENEL è tenuta a lasciare il libero passaggio all'interno del recinzioni stesse per funzionari ed agenti di quest'Ufficio.
- 7) Qualsiasi danno che eventualmente dovessero subire sia la proprietà demaniale che terzi per il fatto delle presenti concessioni sarà subito risarcito dalla Società concessionaria a seguito di semplice richiesta dell'Amministrazione concedente ed in conformità alle disposizioni che verranno impartite.
- 8) La Società concessionaria dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a garantire l'incolumità delle persone e delle cose.
- 9) L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare od annullare in qualsiasi momento in tutto od in parte, la presente concessione senza che la Società possa avanzare o comunque pretendere rimborso di spesa o indennità di sorta. Avrà anche la facoltà di ordinare che la Società esegua a sua cura e spese quelle modifiche che ritenesse opportune a suo insindacabile giudizio nell'interesse della Pubblica Amministrazione ed in particolare della salvaguardia delle Norme di Polizia Idraulica.
- 10) Nei casi di revoca o rinuncia la Società è obbligata a smantellare le opere realizzate e ad eseguire a proprie spese i lavori per il ripristino dell'arginatura e della sponda nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.
- 11) Oltre alle condizioni presenti la Società concessionaria è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel R.D. 25/07/1904 n°523.
- 12) Tutte le spese inerenti alla concessione sono a carico dell'Ente concessionario.
- 13) La Società ENEL, in qualsiasi situazione idrometrica del fiume Po, sarà ritenuta responsabile di ogni danno provocato dalle infrastrutture poste in opera;
- 14) Saranno a totale carico della Società ENEL eventuali danni arrecati sia da acque di filtrazione sia da acqua da piena del fiume Po alle opere oggetto della presente autorizzazione;
- 15) Resta in ogni caso ben inteso che saranno a totale carico della Società ENEL tutti gli oneri che, in conseguenza di carenze della Società ENEL medesima, si rendano necessari in ogni tempo per la salvaguardia della pubblica incolumità e siano dovuti a terzi, pubblici o privati. Pertanto l'Amministrazione dello Stato ed i suoi funzionari sono da ritenersi fin da ora non responsabili di qualunque danno provocato dalla struttura medesima per salpamenti, distacchi completi o parziali, speronamenti fatti o subiti e comunque per ogni atto o fatto direttamente o indirettamente imputabile all'esercizio della concessione in parola;
- 16) Eventuali variazioni del filone della corrente di magra del fiume Po non comporteranno l'automatico adeguamento al filone medesimo da parte della Società ENEL che dovrà invece richiedere un nuovo nulla osta idraulico;
- 17) Gli ingombri complessivi in alveo degli zatteroni e dei pontili, con i natanti attraccati, dovranno essere i minimi possibili in ogni stato idrometrico e comunque non dovranno essere superiori complessivamente ai m. 18 dal filo di sponda;
- 18) Dovranno assolutamente essere vietati gli ancoraggi e i corpi morti verso fiume, le legature dovranno essere fatte verso sponda con uso di castrie e senza interessare le via alzaia;
- 19) La via navigabile e la via alzaia dovranno rimanere efficienti e transitabili.

Le prescrizioni ^{EUROGEN} ~~supra~~ citate, unitamente a copia degli elaborati grafici che si trasmettono in cinque riproduzioni, dovranno essere esplicitamente inserite, unitamente alle clausole di carattere erariale nell'emittendo atto formale di concessione, di competenza di codesta Amministrazione Finanziaria.

20) Le arginature e le aree demaniali interessate dalla presente concessione dovranno essere sfalciate regolarmente con una frequenza minima di due volte l'anno a cura della società ENEL, in quanto le opere insistenti su tali zone non permettono di eseguire l'ordinaria manutenzione.

21) Mancando il concessionario ad alcuna delle prescrizioni qui sopra descritte la concessione potrà essere revocata, salvi i provvedimenti di Ufficio a tutte spese del concessionario.

Atteso che ai sensi dell'art.15 del Regolamento di cui al R.D. 09.12.1937 n.2669 spetta a questa Amministrazione l'accertamento del rispetto delle condizioni imposte con atti di autorizzazione di opere e di concessioni idrauliche, codesta Amministrazione Finanziaria vorrà notificare, nel più breve tempo consentito, copia dell'atto di concessione o, in caso di rigetto, copia del relativo provvedimento.

Il presente si trasmette con allegata copia disegni per conoscenza alla Società ENEL perché sia restituito debitamente sottoscritto in segno di ricevuta ed esatto adempimento.

L'INGEGNERE INCARICATO
(Ing. Salvatore Rizzo)

per accettazione :

data 28/8/2000

firma

REFERENTE: Capo Reparto: C. T. Luigi Sinigardi
ISTRUTTORE: U. I. Luigi Petrella

LS/lp

Certificato del Sistema di
Gestione Ambientale e
Registrazione EMAS



RINA
www.rina.org

CISQ is a member of



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

www.iqnet-certification.com

IQNet, the association of the world's first class certification bodies, is the largest provider of management System Certification in the world.

IQNet is composed of more than 30 bodies and counts over 150 subsidiaries all over the globe.

CERTIFICATO N. EMS-678/S
CERTIFICATE No

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DI
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM OF

EDIPOWER S.P.A.

VIA BERUTO 18 20131 MILANO (MI) ITALIA

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

CENTRALE TERMOELETTRICA DI SERMIDE
VIA C. COLOMBO 2 46020 MOGLIA DI SERMIDE (MN) ITALIA

È CONFORME ALLA NORMA
IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

ISO 14001:2004

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ / FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ATTRAVERSO COMBUSTIONE DI GAS E OLIO COMBUSTIBILE,
TRASFORMAZIONE ED IMMISSIONE IN RETE.

GENERATION OF ELECTRIC POWER THROUGH GAS AND FUEL OIL COMBUSTION, TRANSFORMATION AND DISTRIBUTION.

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale
The use and the validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document: Rules for the Certification of Environmental Management Systems

Prima emissione First Issue	09.06.2004
Emissione corrente Current Issue	15.05.2006

Dott. Ing. Domenico Andreis
(Direttore Certificazione e Servizi Industriali)

RINA SpA
Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Per informazioni sulla validità del certificato, visitare il sito
www.rina.org

For information concerning validity of the certificate, you can visit the site
www.rina.org



CISQ è la Federazione Italiana di Organismi di Certificazione dei sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian Federation of management system Certification Bodies

SINCERT

ACCREDITAMENTO ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE E ISPEZIONE

SGO N° 002A - SGA N° 002D
FRD N° 002B - FRS N° 006C
SCR N° 003F - SSI N° 001G

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento EA e IAF
Signatory of EA and IAF Mutual Recognition Agreements

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system



www.cisq.com

Form CISQSGE-10/02



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK

CERTIFICATE

IQNet and its partner
CISQ/RINA
hereby certify that the organization

EDIPOWER S.P.A.

VIA BERUTO 18 20131 MILANO (MI) ITALIA

in the following operative units

CENTRALE TERMoeLETTRICA DI SERMIDE
VIA C. COLOMBO 2 46020 MOGLIA DI SERMIDE (MN) ITALIA

for the following field of activities

GENERATION OF ELECTRIC POWER THROUGH GAS AND FUEL OIL COMBUSTION, TRANSFORMATION AND DISTRIBUTION.

has implemented and maintains a

Environmental Management System

which fulfills the requirements of the following standard

ISO 14001:2004

Registration Number: **IT-36317**

First Issue : 2004-06-09

Current Issue : 2006-05-15



Fabio Roversi

President of IQNet



Gianrenzo Prati

President of CISQ

IQNet Partners*:

AENOR Spain AFAQ France AIB - Vinçotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CISQ Italy CQC China CQM China
CSQ Czech Republic Cro Cert Croatia DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela
HKQAA Hong Kong ICONTEC Colombia IMNC Mexico IRAM Argentina JQA Japan KEMA Netherlands KFQ Korea MSZT Hungary
Nemko Certification Norway NSAI Ireland ÖQS Austria PCBC Poland PSB Certification Singapore QMI Canada RR Russia
SAI Global Australia SFS Finland SII Israel SIQ Slovenia SQS Switzerland SRAC Romania TEST St Petersburg Russia
YUQS Serbia and Montenegro

IQNet is represented in the USA by the Following partners: AFAQ, AIB - Vinçotte International, CISQ, DQS, KEMA, NSAI, QMI and SAI Global
*The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Certificato di Registrazione

Registration Certificate



EDIPOWER S.p.A.
Centrale Termoelettrica di Sermide

Via Cristoforo Colombo, 2
46028 – Sermide (MN)

N. Registrazione: **I – 000096**
Registration Number

Data di registrazione: 25 luglio 2002
Registration date

PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF ELECTRICITY

NACE: 40.1

Questa Organizzazione ha adottato un sistema di gestione ambientale conforme al Regolamento EMAS allo scopo di attuare il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali e di pubblicare una dichiarazione ambientale. Il sistema di gestione ambientale è stato verificato e la dichiarazione ambientale è stata convalidata da un verificatore ambientale accreditato. L'organizzazione è stata registrata secondo lo schema EMAS e pertanto è autorizzata a utilizzare il relativo logo. Il presente certificato ha validità soltanto se l'organizzazione risulta inserita nell'elenco nazionale delle organizzazioni registrate EMAS.

This Organisation has established an environmental management system according to EU-Regulation 761/2001 in order to promote the continuous improvement of its environmental performance and to publish an environmental statement, has an environmental management system verified and the environmental statement validated by a verifier, is registered under EMAS and therefore is entitled to use the EMAS Logo. This certificate is valid only if the Organization is listed into the national EMAS Register.

Roma, 13 Ottobre 2005
Rome,

Validità Dichiarazione ambientale: 30 marzo 2008
Expiry date

Comitato Ecolabel - Ecoaudit

Il presidente
On. Pino Lucchesi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pino Lucchesi', is written over the printed name.

Certificato Prevenzione
Incendi



MINISTERO DELL'INTERNO
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO
MANTOVA



CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
 DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

EDIPOWER SPA

PRATICA N. 3000

Il presente C.P.I. con validità dal 17/07/2006 al 17/07/2009 per l'attività individuata al nr. 63 dell'elenco allegato al D.M. 16.02.82 relativo a:

Centrali termoelettriche

e comprendente le seguenti altre attività:

- 2 Cabine di de/compressione gas combustibili e comburenti (potenz. > 50 Nmc/h)
- 3A Depositi e rivendite gas combustibili compressi in bombole (capacità > 2 mc)
- 64 Gruppi elettrogeni di potenza complessiva superiore a 100 kW
- 72 Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti
- 92 Autorimesse, ricovero natanti e simili con numero autoveicoli > 9 (fino a 50)
- 95 Ascensori e montacarichi installati in edifici industriali (art. 9 DPR 1497/63)
- 97 Oleodotti con diametro superiore a 100 mm
- 1 Stabilimenti ed impianti di gas combustibili, comburenti (quantità > 50 Nmc/h)
- 15 Depositi liquidi infiammabili, combustibili di capacità > 3000 mc
- 6 Reti di trasporto e distribuzione di gas combustibili

Sita nel comune di SERMIDE

VIA C. COLOMBO NC. 2

Impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio:

n°2 Sezioni Termoelettriche.

n°2 Sezioni Termoelettriche con moduli a ciclo combinato (Sez.3,Sez.4G,Sez.4H).

-----DEPOSITO OLIO MINERALE-----

n°6 Serbatoi met.f.t.da mc.50.000 di Olio Combustibile.

n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.520 di Gasolio.

n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.3.125 di Olio Combustibile Fluido.

n°1 Deposito Olio Minerale in fusti e annesso deposito prodotti Infiammabili da mc.100.

n°4 Serbatoi met.f.t.da mc.2 per gasolio Gruppi elettrogeni.

n°2 Serbatoi met.f.t.da mc.3 per gasolio Gruppi elettrogeni.

n°2 Serbatoi met.f.t.da mc.2 per gasolio Motopompe.

n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.97 per Olio Lubrificante Turbine.

n°4 Serbatoi met.f.t.da mc.0,07 per Gasolio Motopompa.

n°2 Serbatoi met.f.t.da mc.34 per Additivi Olio Combustibile.

n°4 Serbatoi met.f.t.da mc.1,66 per Additivi giornalieri di Olio Combustibile.

n°2 Serbatoi met.f.t.da mc.28 per travaso Olio Dielettrico.

n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.60 per scarico Olio Combustibile da autobotti.

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
ING. DI SALVO GAETANO

17 LUG. 2006


MANTOVA, li _____

Salvo Gaetano



IL COMANDANTE
DOT. ING. ROBERTO TOLDO

Roberto Toldo





Edipower Centrale di Sermide

ES	AS	Firma	Sezione/Reparto/Linea
			Direzione <i>Ar</i>
			Ac
			AMT
			ES
X			SE
X			SE - Servizio
X			SE -
			Sezione Esorcato
			Sezione Conto
			Sezione Clienti
			Sezione Manutenzione
			Sezione

Data: **14 AGO. 2006**

Prot. **012985**

- Archivio Inizio
- Archivio Anagrafe
- Archivio Emes

MA	PS	CP	cod. attività
----	----	----	---------------



MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MANTOVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

EDIPOWER SPA

PRATICA N. 3000

- n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.60 per scarico Valvola di Sicurezza Oleodotto.
- n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.150 per raccolta Olio da impianto trattamento acque reflue.
- n°1 Serbatoio met.f.t.da mc.7 per raccolta Olio da impianto trattamento acque reflue.
- n°6 Serbatoi met.interrati da mc.21 per la raccolta Spurghi Bacini Serbatoi.
- n°2 Serbatoi met.f.t.da 0,65 per Gasolio Motocompressori.
- n°7 Depositi di Bombe Idrogeno (n°3 Pacchi 16 Bombe cad.) in Fossa Allagabile.
- n°10 Bombe di Acetilene.-----
- n°10 Bombe di Elio-Protossido da Azoto.
- n°10 Bombe di Idrogeno. --IN DEPOSITO
- n°10 Bombe di Ossigeno.
- n°10 Bombe di Propano.
- n°10 Bombe di Azoto Argon-CO2.-----
- n°5 Motacarichi per gruppi Termoelettrici.
- n°2 Ascensori a cremagliera per la ciminiera.
- n°1 Caldaia a vapore da Kcal/h 11.500.000 sussidiaria per produzione.
- n°1 Caldaia a vapore da Kcal/h 16.000.000 sussidiaria per produzione.
- n°1 Stazione di travaso e pompaggio infiammabili.
- n°1 Stazione di scarico Autobotti.
- n°4 Generatori di corrente elettrica di emergenza da 500 KVA cad.
- n°2 Generatori di corrente elettrica da 1250 KVA cad.
- n°1 Autorimessa con n°10 Automezzi.

Sostanze pericolose:

- Idrogeno Liquefatto
- Elio liquido
- Propano
- Acetilene
- Gasolio
- Olio Dielettrico
- Olio Minerale
- Olio Combustibile
- Ossigeno Gassoso
- Protossido da Azoto
- Gas Metano

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
ING. DI SALVO GAETANO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. ROBERTO TOLDO

MANTOVA, li _____





MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI

MANTOVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

EDIPOWER SPA

PRATICA N. 3000

Limitazioni, divieti e condizioni d'esercizio:

Osservare gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita' previsti dall'articolo 5 del DPR 12/01/1998, n°37.

Mantenere in efficienza e controllare almeno una volta ogni 6 mesi tutti i presidi antincendio.

Osservare le condizioni di esercizio di cui al D.M.24/11/1984.

Osservare le condizioni di esercizio di cui all'Art.10 del D.M.01/02/1986.

Mantenere costantemente in efficienza tutti i presidi di sicurezza (rilevatori di fumo-incendio-gas, illuminazione d'emergenza ecc.) e gli impianti elettrici, in conformità a quanto previsto dalle vigenti norme.

Garantire il costante adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs.19/09/1994, n°626 e dal D.M.10/03/98 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sicurezza antincendio e gestione dell'emergenza.

Venga costantemente curata la manutenzione delle apparecchiature soggette a surriscaldamento per attrito ove possono verificarsi incendi per presenza di sostanze infiammabili (Alternatori con raffreddamento ad idrogeno, circuiti di lubrificazione forzata ecc.).

Venga periodicamente controllato il funzionamento di tutti i bruciatori delle caldaie e degli impianti di rilevazione degli incendi.

Vengano sempre mantenute sgombre le vie di accesso alle uscite in caso di emergenza in tutti i reparti e nelle sale macchine.

I sistemi di allarme blocco, facente capo dalla sala quadri dovranno essere verificati periodicamente stendendo i relativi verbali da controfirmarsi da parte dei responsabili.

Siano scrupolosamente osservate tutte le norme di esercizio contenute nel testo del D.M.31/07/1934 per i depositi di oli minerali in particolare dovranno essere mantenuti sempre diserbati i bacini di contenimento dei serbatoi fuori terra.

Periodicamente dovranno essere previste esercitazioni di intervento con i reparti di questo Comando.

Sia verificata periodicamente la tenuta dei bacini di contenimento dei serbatoi fuori terra, in corrispondenza del passaggio delle condotte.

Si raccomanda di porre in atto dei sistemi fissi pendenti, prima e dopo, che avverta l'autista che si avvicina ad un sottopasso.

I numeri 15 stacchi dalla rete antincendio per usi industriali, autorizzati con nota n°19011 del 21/02/2005 di questo Comando, dovranno essere utilizzati esclusivamente per interventi saltuari di manutenzione, previa informazione ed autorizzazione da parte del

Il Titolare e' tenuto ad osservare gli obblighi stabiliti dall'art.5 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37 durante l'esercizio delle attivita' riportate nel presente certificato nonche' a richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalita' riportate all'art.4 del D.P.R. 12 Gennaio 1998 N.37. Qualora, durante il periodo di validita' del presente certificato, vengano apportate modifiche alle strutture, agli impianti o alle condizioni d'esercizio, tali da comportare un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, il Titolare e' tenuto a richiedere il rilascio di un nuovo certificato, secondo le procedure di cui all'art.5, comma 3, D.P.R. 12.01.98 N.37.

Il Funzionario Istruttore
ING. DI SALVO GAETANO

17.10.2006

MANTOVA, li

IL COMANDANTE

DOTT. ING. ROBERTO TOLDO







MINISTERO DELL'INTERNO

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI
MANTOVA

CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

VISTI GLI ARTT. N. 4 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965 N. 966 E N. 17
DEL D.P.R. 29 LUGLIO 1982 N. 577, IL D.M. 16.2.82, IL D.P.R. 12 GENNAIO 1998 N. 37 E IL D.M. 04.05.1998

SI RINNOVA AI SENSI DELL'ART.4 D.P.R. NR. 37/98 A:

EDIPOWER SPA

PRATICA N. 3000

responsabile dell'attività o suo delegato. In caso di emergenza, tali stacchi dovranno essere immediatamente chiusi come da specifiche disposizioni che dovranno essere indicate nel piano di emergenza della ditta e che dovranno essere oggetto di adeguata informazione e formazione di tutti i lavoratori dipendenti.

Sistemi, dispositivi e attrezzature antincendi:

- NR. 1 Impianto fisso a Schiuma sui serbatoi fuori terra di combustibile.
- NR. 1 Impianto fisso di raffreddamento degli stessi.
- NR. 1 Impianto fisso a schiuma su piattaforma bettolina.
- NR. 1 Impianto acqua frazionata su zona trasformatori e gruppi elettrogeni.
- NR. 1 Impianti rilevazione fumi.
- NR. 1 Impianto fisso a schiuma sulla stazione di pompaggio del combustibile e sulla rampa di scarico autobotti.
- NR. 1 Impianto a schiuma su zona Terminale Oleodotto.
- NR. 1 Impianto fisso con Estinguente FM 200.
- NR. 1 Impianto fisso di estinzione a CO2.
- NR. 2 Idranti sottosuolo UNI 125 mm.
- NR. 4 Naspi rotanti UNI 45 mm.
- NR. 5 Pompe principali di cui n°2 azionate a gasolio e n°3 a motore elettrico
- NR. 50 Bocchette Idranti UNI 70 mm.
- NR. 15 Idranti a Muro UNI 45 mm.
- NR. 120 Idranti a Colonna UNI 70
- NR. 0 -----
- NR. 1 Squadra di Vigili Turnisti Aziendali
- NR. 1 Fiat 75 con Schiuma e Polvere
- NR. 1 Fiat 160 con serbatoio Acqua e serbatoio Liquido Schiumogeno

***** Il presente C.P.I. è formato da nr. 4 pagina(e). *****

Il Funzionario Istruttore
ING. DI SALVO GAETANO

IL COMANDANTE
DOTT. ING. ROBERTO TOLDO

MANTOVA, li 11/05/2000

Bonifica di Siti Contaminati



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax. 0386/41694
C.F. 80005790201
P.IVA 00418200200

Cnp. 46020

Via. S. Felice, 35
Eurogen - Centrale di Sermide

09 FEB. 2002

ARCHIVIO AMBIENTALE

RIF SP 5.0.13/24

PROT. 2928/01
lett. 547s

OGGETTO: CONTAMINAZIONE DEL SUOLO E/O SOTTOSUOLO PRESSO L'IMPIANTO TERMOELETTRICO EUROGEN S.p.A. DI CARBONARA DI PO - SERMIDE NELL'AREA INTERESSATA DA VASCHE DI STOCCAGGIO DELLE CENERI PROVENIENTI DAGLI ELETTROFILTRI. IN TERRITORIO DI CARBONARA DI PO. BONIFICA DELL'AREA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. 22/97. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA.

ANTICIPATA
A M 220
FAX N° 0386.968710

Spett.le EUROGEN S.p.A.
Centrale Termoelettrica Sermide
Via C. Colombo, 2
46028 - Sermide (MN)
fax 0386 - 968710
Raccomandata A.R.

E p.c.

Spett.le A.R.P.A. - Dipartimento di Mantova
Unità Operativa Fisica
Unità Operativa Chimica
Viale Risorgimento n° 43
46100 - Mantova
(alla c.a. Dr. Mario Prestini - Dr. Artioli)

fax n° 0376-366877/324639

Spett.le A.S.L. - Mantova
SERVIZIO S.I.E.T.
Via C. Battisti n° 5
46100 - Mantova
(alla c.a. Dr. Mazzoli - Dr. Guidorzi)

fax n° 0376-334409

Spett.le Provincia di Mantova
Servizi Rifiuti e Discariche
Settore Ambiente e Ecologia
Via A. Mario n° 9
46100 - Mantova
(alla c.a. Dr. Galeazzi/Ottoni)

fax n° 0376-366956

Spett.le Regione Lombardia
Direzione Generale Risorse Idriche
E di Pubblica Utilità-Bonifica aree contaminate
Ufficio Bonifiche
Via Stresa n° 24
20125 Milano
(alla c.a. Sig.ra Campanini)

Eurogen Centrale di Sermide	
CAPO CENTRALE	AZ
CAPO CENTRALE	AZ
AMMINISTR. CONTROL.	AZ
MATERIALI	AZ
PERSONALE E SERVIZI	AZ
S.I.L.	AZ
C. SEZ. ESERCIZIO	AZ
R.E.D.E. - COMB.	AZ
IMP. E CONTR. CHIMICI	AZ
C. SEZ. MANUT. MECC.	AZ
MECCANICO	AZ
SALDATORI / CIVILI	AZ
PROGRAMMAZIONE	AZ
C. SEZ. MAN. EL. / REG.	AZ
CALCOLAT. / REGOLAZ.	AZ
ELETTTRICO	AZ
AMBIENTE	AZ
SA. OPERAZ. /	AZ
BASSI	AZ

Data 12 FEB. 2002
Prot. 548717

FAX ONV

Copia a:
Eurogen / MI (TORRI) FAX ONV
" / Roma (BROGI) FAX ONV



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax. 0386/41694
C.F. e P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese. 35

04 FEB. 2002

fax n° 0386-960261

Spett.le Sig. Luciano Mantovani
Sindaco ff. Comune di Sermide
46028 Sermide (Mn)

Dato atto che con provvedimento n.2604 in data 21.09.2001 di questo Comune è stato approvato il Progetto Preliminare di Bonifica del sito inquinato in oggetto;

Richiamata la precedente corrispondenza intercorsa in merito all'oggetto, e con specifico riferimento alla Vostra nota prot. n. 913/2001 in data 23.10.2001 di invio del Progetto Definitivo di Bonifica, predisposto tenendo conto delle prescrizioni impartite in fase di approvazione del Progetto Preliminare, nonché redatto ai sensi del D.M. 471/99 dall'ENEL YDRO S.p.A. di Seriate (BG);

Dato altresì atto che in data 13.12.2001 si è tenuta la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 10 del citato D.M. 471/99 per esprimere il parere in merito a quanto inviato, alla quale hanno partecipato i rappresentanti di codesta Spett.le Ditta;

Rilevato che dopo approfondito esame del Progetto Definitivo di Bonifica, la Conferenza di servizi ha espresso il parere favorevole sul Progetto presentato con una serie di precisazioni e prescrizioni sottospecificate alla quale codesta Spett.le Ditta dovrà adempiere in fase di esecuzione;

Tutto quanto sopra premesso,

-Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

-Visto il Decreto Ministeriale 25 ottobre 1999 n.471;

SI APPROVA

*** Il Progetto definitivo di Bonifica del sito in oggetto presentato da codesta Spett.le EUROGEN spa – C.T.E. di Sermide (MN) e pertanto si AUTORIZZANO i lavori con le seguenti prescrizioni ed indicazioni vincolanti:**

- 1) Che come già prescritto in fase di approvazione del Progetto Preliminare di Bonifica, il risanamento della falda superficiale debba essere basato su sistemi fisico-chimici. Il sistema di emungimento in continuo proposto della falda (pozzo drenante), deve essere preceduto da un dimensionamento idraulico che tenga conto delle condizioni idrogeologiche di dettaglio al contorno (quali trasmissività, coefficienti di immagazzinamento, coefficienti di permeabilità, stratigrafia e tipi di granulometrie dei materiali necessari). In tal modo, debbono essere calcolate le caratteristiche idrauliche del sistema, il suo raggio di influenza e i parametri idraulici che dimostrino se può essere sufficiente un solo pozzo di emungimento o la superficie dell'acquifero deve essere invece interessata da due o più coni di penetrazione;
- 2) Le acque dalla "barriera" dovranno essere inviate al depuratore mediante una condotta dotata a monte di un contaltri sigillato per dar modo agli Enti di controllo di verificare le portate dei reflui provenienti dalle varie fasi della bonifica;



COMUNE DI CARBONARA DI PO

PROVINCIA DI MANTOVA

Tel. 0386/41549 Fax. 0386/41694
C.F. e P.IVA 00418200200

Cap. 46020
Via Prov. Ferrarese, 35

03/05/2002

- 3) Alla fine delle operazioni di scavo, la Ditta dovrà mettere a disposizione le attrezzature e il materiale necessario per la effettuazione, con oneri a carico della stessa, di n. 4/5 punti di campionamento "ufficiali", nei quali prelevare campioni da sottoporre ad accertamenti analitici, ai fini della verifica del rispetto del D.M. 471/99. Il cronoprogramma di tale attività dovrà essere comunicato almeno 15 giorni prima agli Enti di controllo;
- 4) Il monitoraggio delle acque di tutti i piezometri (n. 25) dovrà avvenire ogni 3 mesi da parte della Ditta, con trasmissione all'A.R.P.A. dei risultati del monitoraggio, ogni 6 mesi da parte dell'A.R.P.A., con onere a carico della Ditta. Si accettano i parametri analitici proposti dalla Ditta. Il monitoraggio sarà mantenuto in accordo con gli Organi di controllo fino al raggiungimento degli obiettivi di legge.
- 5) I lavori di bonifica, tenuto conto della stagione, dovranno iniziare entro il 30 aprile 2002 ed essere completati entro il 31 dicembre 2002. La piantumazione con le essenze fitodecontaminanti previste dal progetto, dovrà essere effettuata entro il mese di febbraio 2003.
- 6) Prima dell'inizio dei lavori, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale previsto dal progetto, dovrà essere prodotta, in favore della Regione Lombardia, idonea Fideiussione Bancaria o Polizza Fideiussoria Assicurativa di importo non inferiore al 20% del costo stimato per l'intervento di bonifica come risultante dal progetto presentato, da redarre secondo le indicazioni del D.G.R. 4.02.2000 n.6/48055 che ha approvato l'allegato "A/1";

Ai sensi degli art. 3, quarto comma e 5, terzo comma, della legge 07.08.1990 n. 241, si avverte che il Responsabile del procedimento è il Geom. Admo Zecchi – Tecnico Comunale -.



IL SINDACO
(Pradella Albertino)